

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro

*(Parere ai sensi dell'articolo 1
della legge 13 giugno 2025, n. 91)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 10 ottobre 2025)



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D146/25

Roma, 10-10-2025

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 08 ottobre 2025, recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere del Garante per la protezione dei dati personali, nonché del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che mi riservo di trasmettere non appena saranno acquisiti.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciarra


Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto recepisce la Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023, che modifica la Direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

La delega per il recepimento della Direttiva in riferimento è contenuta nella legge 13 giugno 2025, n. 91, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024.

La Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023, modifica la Direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto e introduce nuove e più rigorose misure per la protezione dei lavoratori dall'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro.

In particolare, la citata Direttiva estende il campo di applicazione a tutte le attività lavorative in cui i lavoratori possono essere esposti in maniera attiva o passiva. Tale ampliamento è giustificato dal fatto che l'amianto è una sostanza cancerogena priva di soglia di categoria 1 A, così come previsto dall'allegato VI, parte 3, del regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dal considerando 3 della Direttiva (UE) 2023/2668, che prevede *"(...) La presente direttiva si applica pertanto a tutte le attività, ivi compresi i lavori di costruzione, ristrutturazione e demolizione, la gestione dei rifiuti, l'attività estrattiva e la lotta antincendio, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro"*, nonché dal considerando 5 della Direttiva (UE) 2023/2668 che prevede *"(...) Esistono tipi di esposizione all'amianto che non derivano dalla manipolazione attiva dell'amianto. Tali tipi di esposizione comprendono l'esposizione passiva, in cui anche i lavoratori che operano vicino a una persona che lavora con materiali contenenti amianto o in locali in cui si sta verificando il deterioramento di materiali contenenti amianto presenti nella struttura degli edifici sono esposti all'amianto, e l'esposizione secondaria, in cui le persone sono esposte alle fibre di amianto che i lavoratori esposti professionalmente portano a casa soprattutto attraverso i loro indumenti o capelli"*.

Il presente decreto legislativo non prevede l'introduzione di una norma specifica di recepimento dell'articolo 1 della Direttiva (UE) 2023/2668, secondo cui si applicano le disposizioni della Direttiva 2004/37/CE laddove risultino più favorevoli alla salute e sicurezza dei lavoratori. Tale scelta è stata dettata dalla circostanza per cui la normativa di seguito illustrata e introdotta al Titolo IX, Capo III del decreto legislativo n. 81/2008 mira a rendere del tutto equivalenti le misure di protezione per l'esposizione all'amianto alle tutele previste dal Titolo IX, Capo II del medesimo decreto legislativo n. 81/2008, in materia di protezione da agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione, che ha recepito la Direttiva 2004/37/CE, anche con riferimento agli istituti della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria.

Alla luce dei considerando 3 e 5 della Direttiva (UE) 2023/2668, si è ritenuto, tuttavia, di estendere l'ambito di applicazione delle misure di protezione a tutte le attività lavorative che comportano esposizione ad amianto, diretta o indiretta, mediante l'introduzione di una norma specifica all'articolo 2 del presente schema di decreto, pur non richiesta da alcuna disposizione della Direttiva.

Premesso quanto sopra esposto, i profili generali della Direttiva (UE) 2023/2668, riguardano l'introduzione del principio di riduzione dell'esposizione al livello più basso tecnicamente, prevedendo nuovi e più stringenti limiti di esposizione, richiedendo metodi di misurazione più sensibili, con scadenze previste per il **21 dicembre 2025** (per l'attuazione del nuovo limite) e il **2029** (per l'adozione della microscopia elettronica). La Direttiva punta a una maggiore protezione dei lavoratori, introducendo anche requisiti più dettagliati per la formazione e la sorveglianza sanitaria e obblighi di comunicazione per le patologie asbesto-correlate.

Nello specifico:

- la Direttiva abbassa il limite massimo di amianto nell'aria, introducendo un valore di 0,01 fibre/cm³ (10 fibre/litro) da rispettare entro il 21 dicembre 2025;
- si promuove l'uso della microscopia elettronica per la misurazione delle fibre di amianto più sottili e più pericolose;
- la sorveglianza sanitaria diventa obbligatoria, anche per le esposizioni sporadiche e di debole intensità, per garantire un controllo più attento della salute dei lavoratori.

Lo schema di decreto prevede le modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito illustrate.

L'articolo 1 modifica l'articolo 244, comma 3, lettera a), per renderlo congruente con il Capo III del Titolo IX, come modificato ai fini del recepimento della Direttiva (UE) 2023/2668. La modifica introduce il riferimento esplicito alle neoplasie correlate all'amianto, riconoscendole come malattie professionali ai sensi dell'articolo 261. Si rafforza così il nesso tra diagnosi medica e tutela previdenziale, in linea con l'allegato A del presente decreto.

L'articolo 2 modifica l'articolo 246, estendendo il campo di applicazione delle misure di protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, a tutte le attività lavorative, ivi compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti, nonché la bonifica delle aree interessate, l'attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi è rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall'esposizione all'amianto, durante il lavoro.

L'articolo 3 modifica l'articolo 247 in materia di definizioni. Con tale articolo viene integrata la classificazione dei silicati fibrosi come sostanze cancerogene di categoria 1A, in conformità al Regolamento (CE) n. 1272/2008.

L'articolo 4 modifica il comma 1 dell'articolo 248 in materia di individuazione della presenza di amianto. La disposizione introduce un obbligo rafforzato per il datore di lavoro di accertare preventivamente la presenza di materiali contenenti amianto prima dell'avvio di lavori di demolizione, manutenzione o ristrutturazione.

In particolare:

- il datore di lavoro deve adottare ogni misura utile per individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, anche acquisendo informazioni dai proprietari dei locali, da altri datori di lavoro o da fonti documentali pertinenti;

- per gli edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257 (che ha vietato l'uso dell'amianto), l'obbligo informativo è rafforzato in quanto il datore di lavoro deve attivarsi per ottenere dati da più fonti, inclusi i registri;
- qualora le informazioni non siano disponibili o siano insufficienti, il datore di lavoro è tenuto a far eseguire un esame diretto da parte di un operatore qualificato, conformemente alla normativa e alle prassi nazionali;
- i risultati dell'esame devono essere acquisiti prima dell'inizio dei lavori;
- il datore di lavoro ha l'obbligo di condividere, su richiesta, le informazioni ottenute con altri datori di lavoro che operano nello stesso sito, esclusivamente ai fini del rispetto dell'obbligo di verifica.

L'obiettivo è quello di anticipare la gestione del rischio, evitando che l'amianto venga scoperto solo in corso d'opera, con conseguente pericolo per i lavoratori e ritardi operativi.

L'articolo 5 modifica l'articolo 249, in materia di valutazione del rischio

In particolare:

- si stabilisce che la rimozione dell'amianto debba avere priorità rispetto ad altre forme di bonifica. Il datore di lavoro deve valutare il rischio e orientare le scelte verso l'eliminazione della fonte di esposizione, in linea con il principio di minimizzazione previsto dalla Direttiva;
- la norma impone al datore di lavoro un obbligo valutativo più stringente: il datore di lavoro non solo deve stimare la natura e il grado dell'esposizione, ma deve anche orientare le scelte tecniche verso la rimozione dell'amianto come misura preferenziale;
- al comma 2 è stato soppresso il riferimento agli articoli 259 e 260 comma 1, relativamente all'obbligo di riduzione dell'esposizione, iscrizione nel registro degli esposti e sorveglianza sanitaria, eliminando, sulla base del considerando 8 della Direttiva (UE) 2023/2668, alcune deroghe previste in caso di esposizione sporadica e di debole intensità e tenuto conto che tali deroghe non possono essere applicate a una sostanza cancerogena priva di soglia quale l'amianto, mantenendo la deroga solo alla notifica di cui all'art. 250. Per le medesime ragioni, è stato soppresso, altresì, il riferimento all'articolo 251, comma 1, non espressamente previsto dalla Direttiva, sulla base del considerando 1, ultimo periodo, secondo il quale "*(...) gli Stati membri hanno facoltà di stabilire disposizioni più rigorose*".

L'articolo 6 modifica l'articolo 250 in materia di **notifica** all'organo di vigilanza **prima dell'inizio dei lavori**.

In particolare:

- la notifica all'organo di vigilanza competente deve essere effettuata prima dell'inizio dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, di rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, di smaltimento e di trattamento dei relativi rifiuti, nonché di bonifica delle aree interessate, dell'attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro;

- sono apportate modifiche relativamente alla descrizione sintetica della notifica, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2023/2668, riformulando le lettere da a) a f), specificando con maggiore dettaglio le informazioni da includere nella notifica e prevedendo che la documentazione debba includere informazioni dettagliate su cantiere, lavoratori, DPI, procedimenti e che debba essere conservata per 40 anni. La misura garantisce tracciabilità e vigilanza, come richiesto dalla Direttiva. La conservazione quarantennale è coerente con le tempistiche di latenza delle patologie asbesto-correlate.

L'articolo 7 modifica l'articolo 251 introducendo un insieme articolato di misure tecniche, organizzative e procedurali per ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto.

In particolare:

- viene rafforzato il principio di riduzione al minimo e, comunque, al più basso valore tecnicamente possibile, al di sotto del valore limite fissato della concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro per tutte le attività che possono dare luogo ad esposizione all'amianto;
- si introducono misure tecniche e organizzative per tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, l'obbligo di DPI respiratori, decontaminazione, riposo, ventilazione e pulizia. Si specifica, al riguardo, che le modifiche di cui alla lettera c) e d) del decreto legislativo, che incidono, rispettivamente, sulle lettere b) e c) dell'articolo 251 si rendono necessarie per ragioni di organicità e sistematicità del testo normativo in parola. Inoltre, la soppressione del secondo periodo della lettera b) attualmente vigente è giustificata dall'assorbimento della previsione nella nuova formulazione dell'articolo 254, come di seguito illustrato. Viene, altresì, recepito il principio di protezione integrata, con riferimento all'art. 3 della direttiva;
- viene corretto il riferimento al comma 3 dell'articolo 249 del decreto legislativo con il comma 2, per coerenza normativa. Al riguardo si precisa che trattasi di mera correzione di un refuso;
- ulteriori misure sono previste per quanto riguarda i rifiuti, includendo anche le operazioni di scavo di pietre verdi tenuto conto che "pietre verdi", è il termine di uso comune con il quale si identificano le **ofioliti, rocce magmatiche e metamorfiche**. Tali rocce sono suscettibili di contenere **minerali di amianto** e, pertanto, è importante conoscere dove si possono trovare, soprattutto in tema di gestione ed utilizzo delle terre e rocce da scavo.

L'articolo 8 modifica l'articolo 252 in materia di misure igieniche, con l'obiettivo di chiarire e rafforzare il campo di applicazione delle misure di protezione previste per le attività che comportano manipolazione attiva dell'amianto. Tale intervento normativo, pur non recependo una specifica disposizione della Direttiva (UE) 2023/2668 si è resa, tuttavia, necessaria per ragioni di organicità e sistematicità.

L'articolo 9 modifica l'articolo 253 in materia di controllo dell'esposizione, aggiornando le modalità di misurazione dell'esposizione all'amianto e introducendo l'obbligo di microscopia elettronica. La disposizione aggiorna il sistema di monitoraggio dell'esposizione professionale all'amianto, introducendo criteri più rigorosi e tecnologie avanzate per la rilevazione delle fibre aerodisperse.

In particolare:

- introduce l'obbligo di misurazione regolare della concentrazione di fibre mediante campionamento personale e ambientale. In particolare, si rappresenta che il campionamento ambientale è stato introdotto sulla base del considerando 1, ultimo periodo, secondo il quale *"(...) gli Stati membri hanno facoltà di stabilire disposizioni più rigorose"*. Infine, l'espunzione della locuzione *"tranne nei casi in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 249"* dal comma 1 è giustificata dal riconoscimento dell'amianto quale agente cancerogeno di categoria 1A che, in quanto tale, non consente deroghe alle misure ordinarie di protezione in caso di esposizione di debole intensità.
Al riguardo, si specifica che il campionamento personale è effettuato direttamente sul lavoratore e consente di rilevare la concentrazione di fibre nell'aria respirate durante l'attività. Il campionamento ambientale, invece, è eseguito nell'aria confinata nel luogo di lavoro, come integrazione al campionamento personale, per valutare la dispersione generale delle fibre. La combinazione dei due metodi di rilevazione permette di ottenere un quadro completo e attendibile dell'esposizione, sia individuale che collettiva, e di verificare l'efficacia delle misure di contenimento e protezione adottate;
- viene integrato il riferimento al personale qualificato per il prelievo dei campioni. Questa modifica non altera il contenuto sostanziale del comma, ma ne rafforza la coerenza normativa, richiamando esplicitamente il quadro regolatorio già vigente in materia di qualificazione dei laboratori e degli operatori;
- interviene sul comma 4 dell'articolo 253 per ragioni di chiarezza normativa, specificando che il riferimento normativo è all'articolo 31 e all'allegato V del decreto del Ministro della sanità in data 14 maggio 1996;
- stabilisce che dal 21 dicembre 2029 le misurazioni dovranno essere effettuate con microscopia elettronica (SEM/TEM). Al riguardo si chiarisce che fino al 20 dicembre 2029 il conteggio delle fibre totali è effettuato applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti, mentre dal 21 dicembre 2029, la misurazione delle fibre di amianto è effettuata tramite microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati. Tale previsione è in linea con il considerando 17 della Direttiva ai sensi del quale occorre tenere conto *"della necessità di un periodo adeguato di adattamento tecnico"* e *"al fine di concedere tempo sufficiente per conformarsi ai nuovi requisiti relativi alla misurazione delle fibre di amianto, è opportuno prevedere un periodo di recepimento pari a sei anni"*;
- il nuovo comma 6-bis chiarisce che i metodi di campionamento e conteggio devono essere conformi alle disposizioni tecniche vigenti.

L'articolo 10 modifica l'articolo 254 in materia di valore limite, intervenendo su due aspetti fondamentali: il valore limite di esposizione e le misure da adottare in caso di superamento.

Si stabilisce il nuovo valore limite di esposizione a 0,01 fibre/cm³, misurato come TWA su 8 ore. La disposizione recepisce il valore aggiornato previsto dalla Direttiva e introduce misure immediate in caso di superamento. Per tale valore limite di esposizione, fino al 20 dicembre 2029, la tecnica di misurazione è costituita dalla microscopia in contrasto di fase, in relazione a quanto previsto dall'articolo 253 modificato.

Il successivo valore limite previsto a decorrere dal 21 dicembre 2029, in accordo con l'articolo 1, paragrafo 7, della Direttiva è stato fissato tenendo conto che, a decorrere da tale data, è obbligatoria la microscopia elettronica che consentirà di misurare di rilevare fibre con diametro inferiore a 0,2 µm.

Articolo 11 modifica l'articolo 255 in materia di operazioni lavorative particolari e rafforza il confinamento e la ventilazione per i lavori in ambienti chiusi, prevedendo aree a tenuta d'aria e ventilazione meccanica. La misura è coerente con le prescrizioni tecniche della direttiva, rispondendo, inoltre, agli attuali sistemi adottati.

Articolo 12 modifica l'articolo 256 in materia di lavori di demolizione o rimozione dell'amianto introducendo l'obbligo di verificare l'assenza di rischi da amianto prima della ripresa delle attività. La disposizione interviene sul comma 4, lettera c) dell'articolo 256, con una modifica redazionale che chiarisce il momento in cui deve essere effettuata la verifica dell'assenza di rischi da esposizione all'amianto. La modifica specifica che la verifica deve essere effettuata prima della ripresa di qualsiasi altra attività, rendendo esplicito il vincolo temporale e rafforzando il principio di precauzione.

Articolo 13 modifica l'articolo 258 rafforzando la formazione dei lavoratori, con *focus* su DPI, respiratori e tecnologie di contenimento delle fibre. Si introduce esplicitamente l'obbligo di formazione aggiuntiva per i lavoratori che effettuano **lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto**, con riferimento all'uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l'emissione e la dispersione di fibre. Al riguardo, si specifica che le modifiche in materia di formazione sono limitate a quelle indicate e, al contempo, non si è ritenuto necessario procedere al recepimento dell'Allegato I *bis* della Direttiva (UE) 2023/2668, dal momento che i contenuti della formazione ivi indicati sono già previsti nell'articolo 258, così come modificato, e da quanto previsto dall'articolo 37 del d.lgs. n. 81 del 2008 e dall'Accordo di cui all'art. 37 comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 - Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025.

Articolo 14 modifica l'articolo 259 in materia di sorveglianza sanitaria aggiornando e ampliando il campo di applicazione e le modalità di attuazione.

In particolare:

- la nuova formulazione estende il campo soggettivo e operativo della sorveglianza sanitaria con superamento del vincolo settoriale e inclusione di tutte le attività con manipolazione attiva di materiali contenenti amianto e maggiore aderenza al rischio effettivo, indipendentemente dalla qualifica formale dell'attività;
- elimina il riferimento all'iscrizione nel registro degli esposti (art. 243), estendendo l'obbligo a tutti i lavoratori di cui al comma 1, con applicazione automatica e universale dell'obbligo di visita medica finale.

La modifica dell'articolo 259, che non recepisce alcuna disposizione specifica della Direttiva (UE) 2023/2668, ma risponde a ragioni di organicità e sistematicità della normativa, si pone in **piena coerenza** con quanto previsto dalla stessa, che impone agli Stati membri di garantire una sorveglianza sanitaria efficace, continua e documentata per tutti i lavoratori esposti all'amianto,

riconosciuto come agente cancerogeno di categoria 1A. L'estensione del campo applicativo a tutte le attività che comportano rischio di esposizione alla polvere da manipolazione attiva dell'amianto supera la precedente limitazione alle sole attività di bonifica, rimozione e smaltimento, in linea con il principio di protezione universale previsto dalla Direttiva 2004/37/CE. L'estensione dell'obbligo di visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro a **tutti i lavoratori esposti**, indipendentemente dall'iscrizione nel registro degli esposti, è conforme al principio di **continuità assistenziale post-esposizione**, previsto dalla Direttiva 2004/37/CE e ribadito dalla Direttiva 2023/2668.

Articolo 15 modifica l'articolo 260 che disciplina l'iscrizione nel registro degli esposti e la trasmissione dei dati sanitari e professionali ai soggetti istituzionali competenti. Trattasi, nello specifico, del registro attivato con il decreto interministeriale del 12 luglio 2007, n. 105 recante *"Regolamento attuativo dell'articolo 70, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni"*, in cui sono riportate tutte le informazioni richieste dal punto numero 15 della Direttiva (UE) 2023/2668.

Nell'articolo in esame, in particolare:

- viene esplicitato il riferimento ai lavoratori di cui all'articolo 259, cioè a tutti coloro che sono esposti alla polvere da manipolazione attiva dell'amianto, ampliando la platea dei soggetti da registrare anche in coerenza con gli obblighi di tracciabilità e documentazione previsti dalla normativa europea in materia di agenti cancerogeni;
- si conferma l'obbligo di trasmissione agli organi di vigilanza e si aggiorna il destinatario istituzionale da ISPESL a INAIL, in coerenza con l'evoluzione normativa.

Articolo 16 modifica l'articolo 261, che disciplina il riconoscimento delle patologie professionali correlate nello specifico all'amianto.

La rubrica è modificata in "Patologie da amianto" con valore sistematico, poiché specifica il campo patologico di riferimento e consente un più agevole raccordo con l'allegato XLIII-ter introdotto dall'articolo 17.

L'articolo in esame introduce un riferimento esplicito all'allegato XLIII-ter, che elenca le neoplasie correlate all'amianto e stabilisce un automatismo normativo tra la diagnosi medica e l'applicazione delle tutele previste dall'articolo 244, comma 3, (registrazione, comunicazione, sorveglianza epidemiologica).

Articolo 17 prevede l'inserimento dell'allegato XLIII-ter al D.lgs. 81/2008

La disposizione, recepisce l'Allegato A al presente decreto, introducendo l'**allegato XLIII-ter**, che elenca le **neoplasie correlate all'amianto** ai fini dell'applicazione dell'articolo 244, comma 3 e dell'articolo 261, comma 1.

Articolo 18 modifica l'articolo 262 (Sanzioni)

La disposizione aggiorna il sistema sanzionatorio penale relativo al Titolo IX, Capo III, del D.lgs. 81/2008, in particolare:

- alla lettera a) del comma 1, viene inserito il riferimento al nuovo comma 1-bis dell'articolo 249, che impone la valutazione del rischio e la priorità alla rimozione dell'amianto;

- alla lettera c) del comma 2, viene inserito il riferimento al nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 250, che impone la conservazione della documentazione sanitaria e formativa per 40 anni;
- le modifiche garantiscono l'effettività delle nuove disposizioni introdotte dal decreto, assicurando che le violazioni siano sanzionabili in modo proporzionato e coerente.

Al riguardo si rappresenta che la norma in questione aggiorna il quadro sanzionatorio, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2009/148/CE che impone agli Stati membri di *“prevedere l'applicazione di sanzioni adeguate in caso di violazione della normativa nazionale adottata ai termini della presente direttiva”*.

L'articolo 19, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

Le disposizioni dettate dallo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, introducono modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Tali modifiche trovano applicazione sia nei confronti dei datori di lavoro privati sia nei confronti delle amministrazioni pubbliche interessate dalle disposizioni, introducendo l'aggiornamento e allineamento delle disposizioni contenute nel richiamato decreto legislativo, ovvero riarticolando obblighi di natura procedimentale già regolati dal medesimo provvedimento o introducendo di nuovi, mediante, a titolo esemplificativo, l'integrazione e aggiornamento di categorie e classificazioni considerate dalle diverse disposizioni oggetto di modifica con riferimenti maggiormente specifici, anche in relazione a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1272/2008, la valorizzazione delle azioni volte alla valutazione del rischio finalizzate a orientare le scelte operative verso l'eliminazione della fonte di esposizione, l'aggiornamento di soglie e riferimenti alle tecniche di organizzazione delle attività con riferimento allo specifico contesto e altre revisioni in materia di tempistiche, chiarendo, le modalità di applicazione delle misure in materia sanitaria.

In conformità alla previsione contenuta nell'**articolo 19**, all'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo le amministrazioni interessate devono provvedere nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni e, comunque, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE «ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2023/2668 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 22 NOVEMBRE 2023, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2009/148/CE SULLA PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI CONNESSI CON UN'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO DURANTE IL LAVORO»

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

VISTA la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A numero 5);

VISTA la direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro;

VISTA la direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e, in particolare, il titolo IX, capo III;

CONSIDERATO il Piano europeo di lotta contro il cancro, di cui alla comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio del 3 febbraio 2021, COM (2021) 44 definitivo;

SENTITE le parti sociali in data 30 settembre 2025;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025;

SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali (...);

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del ;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;



SULLA PROPOSTA dei Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, della salute, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della sicurezza energetica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifica all'articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 244, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:
«*a*) ai casi di cui all'allegato XLIII-ter dell'articolo 261 del presente decreto sotto la denominazione Neoplasie correlate all'amianto;».

ART. 2

(Modifica all'articolo 246 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 246 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituito dal seguente:
«Art. 246 – *Campo di applicazione* - 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività lavorative, ivi compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti, nonché la bonifica delle aree interessate, l'attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi è rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall'esposizione all'amianto, durante il lavoro.».

ART. 3

(Modifica all'articolo 247 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 247, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «i seguenti silicati fibrosi» sono aggiunte le seguenti: «, classificati come sostanze cancerogene di categoria 1 A, a norma dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008».

ART. 4

(Modifica all'articolo 248 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 248 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto. Per gli edifici realizzati antecedentemente alla data dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, il datore di lavoro provvede a chiedere informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro provvede all'esame della presenza di



materiali contenenti amianto mediante un operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e acquisisce il risultato di tale esame prima dell'inizio dei lavori. Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all'obbligo di cui al presente comma, tutte le informazioni ottenute nell'ambito di tale esame.».

ART. 5

(Modifiche all'articolo 249 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 249 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, il datore di lavoro valuta i rischi in modo da stabilire la natura e il grado dell'esposizione dei lavoratori e dare priorità alla rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto.»;
 - b) al comma 2, le parole: «non si applicano gli articoli 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «non si applica l'articolo 250».

ART. 6

(Modifiche all'articolo 250 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 250 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Prima dell'inizio dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, di rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, di smaltimento e di trattamento dei relativi rifiuti, nonché di bonifica delle aree interessate, dell'attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;
 - b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:
 - a) dell'ubicazione del cantiere e, se del caso, delle aree specifiche in cui devono essere effettuati i lavori;
 - b) del tipo e dei quantitativi di amianto manipolati;
 - c) delle attività e dei procedimenti applicati, anche per quanto riguarda la protezione e la decontaminazione dei lavoratori, lo smaltimento dei rifiuti e, se del caso, il ricambio di aria durante il lavoro in ambienti chiusi;
 - d) del numero di lavoratori interessati, con un elenco dei lavoratori che possono essere assegnati al sito interessato, i certificati individuali di formazione dei lavoratori e la data dell'ultima visita medica periodica;
 - e) della data di inizio dei lavori e della relativa durata;
 - f) delle misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto unitamente all'elenco dei dispositivi da utilizzare.»;
 - c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:



«2-bis. La documentazione di cui al comma 2, lettera d), deve essere conservata per un arco di tempo di quaranta anni.».

ART. 7

(Modifiche all'articolo 251 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 251, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'alinea le parole: « in ogni caso,» sono sostituite dalle seguenti: «comunque, al più basso valore tecnicamente possibile»;
 - b) alla lettera a) le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «è»;
 - c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) ove l'attività lavorativa presenti un rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, i lavoratori devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI), inclusi quelli delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria;»;
 - d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) nei casi di cui alla lettera b), l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro, l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d);»;
 - e) alla lettera d) le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
 - f) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) nei casi di cui alla lettera b), i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria adottando misure quali:

 - 1) l'eliminazione della polvere di amianto;
 - 2) l'aspirazione della polvere di amianto alla fonte;
 - 3) l'abbattimento continuo delle fibre di amianto sospese in aria tramite l'uso di acqua nebulizzata e/o incapsulanti»;
 - g) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

«e-bis) i lavoratori sono sottoposti a un'adeguata procedura di decontaminazione; e-ter) per i lavori svolti in ambienti chiusi, è garantita un'adeguata protezione;»;
 - h) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) nei casi di cui alla lettera b) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto sono regolarmente sottoposti a un'efficace pulizia e manutenzione;»;
 - i) alla lettera g) le parole: «devono essere» sono sostituite dalla seguente: «sono»;
 - l) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) i rifiuti di cui alla lettera g) sono raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi. Per i rifiuti derivanti da attività estrattive o di scavo in pietre verdi si applica la normativa specifica di riferimento.».

ART. 8

(Modifica all'articolo 252 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 252, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'alinea: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, per tutte le attività di cui all'articolo 246,



il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché:» è sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, in tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché:».

ART. 9

(Modifiche all'articolo 253 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 253 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua a intervalli regolari durante specifiche fasi operative la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro tramite campionamento personale sul lavoratore ed eventualmente, ad integrazione, quello ambientale nell'aria confinata di lavoro. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.»;
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I campionamenti sono rappresentativi della concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto durante l'attività lavorativa.»;
 - c) al comma 4, le parole: «del servizio di cui all'articolo 31» sono sostituite dalle seguenti: «del servizio di cui all'articolo 31 e all'allegato V del decreto del Ministro della sanità del 14 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1996»;
 - d) al comma 5, le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «è»;
 - e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 254, la misurazione delle fibre è effettuata tramite microscopia ottica in contrasto di fase fino al 20 dicembre 2029. Il conteggio delle fibre totali è effettuato applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.»;
 - f) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Dal 21 dicembre 2029, la misurazione delle fibre di amianto è effettuata tramite microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati, prendendo in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri. Con successivo decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i metodi di campionamento e conteggio.».

ART. 10

(Modifiche all'articolo 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. Dal 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore, conformemente all'articolo 253 comma 6-bis.»;
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando il valore limite viene superato, o se vi è motivo di ritenere che siano stati coinvolti nelle lavorazioni materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori,



in modo tale da dare luogo alla produzione di polvere di amianto, i lavori cessano immediatamente. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate alla protezione dei lavoratori interessati. Quando il valore limite viene superato, sono individuate le cause di questo superamento e adottate quanto prima le misure appropriate per ovviare alla situazione.»;

c) al comma 5, la parola: «necessari» è sostituita dalla seguente: «regolari».

ART. 11

(Modifica all'articolo 255 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 255, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro; per i lavori effettuati in confinamento, l'area confinata è a tenuta d'aria e ventilata mediante estrazione meccanica;».

ART. 12

(Modifica all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 256, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione» sono sostituite dalle seguenti: «verifica, prima della ripresa di altre attività, dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione».

ART. 13

(Modifiche all'articolo 258 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 258 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2:
 - 1) le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «è» e le parole: «deve consentire» sono sostituite dalla seguente «consente»;
 - 2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione, con particolare attenzione ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie;»;
 - b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La formazione è adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione del lavoratore e ai compiti e metodi di lavoro specifici di tale professione.»;
 - c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. I lavoratori che effettuano lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto sono tenuti a ricevere, oltre alla formazione prevista ai sensi del comma 2, una formazione relativa all'uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l'emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi.».

ART. 14

(Modifiche all'articolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:



«1. I lavoratori addetti ad attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dalla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e, periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I lavoratori di cui al comma 1 sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare e all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.».

ART. 15

(Modifiche all'articolo 260 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 260 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il datore di lavoro iscrive i lavoratori di cui all'articolo 259, nel registro di cui all'articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza e all'INAIL.»;

b) al comma 2, la parola: «ISPESL» è sostituita dalla seguente: «INAIL»;

c) al comma 3, la parola: «ISPESL» è sostituita dalla seguente: «INAIL»;

d) al comma 4, la parola: «ISPESL» è sostituita dalla seguente: «INAIL».

ART. 16

(Modifica all'articolo 261 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 261 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituito dal seguente:

:

«Art. 261 – Patologie da amianto - 1. In tutti i casi di malattia professionale correlati all'amianto con diagnosi medica di patologie di cui all'allegato XLIII-ter trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 244, comma 3.».

ART. 17

(Modifiche agli allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo l'allegato XLIII-bis, è inserito l'allegato XLIII-ter, di cui all'allegato A al presente decreto.

ART. 18

(Modifiche all'articolo 262 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 262 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: «e 249, commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 249, commi 1, 1-bis e 3»;

b) al comma 2, lettera c), le parole: «per la violazione degli articoli 250, commi 2 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «per la violazione degli articoli 250, commi 2, 2-bis e 3,».



ART. 19
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



ALLEGATO A

(articolo 17)

«ALLEGATO XLIII- *ter*

(articoli 244 - 261)

(Malattia professionale correlate all'amianto con diagnosi medica di patologie)

In base alle conoscenze di cui si dispone attualmente, l'esposizione alle fibre libere di amianto può provocare almeno le seguenti affezioni:

- 1) asbestosi;
- 2) mesotelioma;
- 3) cancro del polmone;
- 4) cancro gastrointestinale;
- 5) cancro della laringe;
- 6) cancro delle ovaie;
- 7) malattie pleuriche non maligne.».



Explanatory document for transposition of directives - non-binding template*
(Documento esplicativo per il recepimento delle direttive – modello non vincolante*)

Directive: DIRETTIVA (UE) 2023/2668 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 novembre 2023 che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro.
(Direttiva:)
Transposition deadline(s): 10 ottobre 2025
(Scadenza/e del recepimento:)

Contact details (Commission + Member States):
(Dettagli sul referente (Commissione + Stati membri):)

Full title of national transposition measures (+ references as used below and direct link, if existant): SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2023/2668 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 22 NOVEMBRE 2023, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2009/148/CE SULLA PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI CONNESSI CON UN’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO DURANTE IL LAVORO
(Titolo completo delle misure nazionali di recepimento (+ citazioni usate di seguito e link diretto se esistente):)

General context information related to the transposition of the directive in the national legal framework (if useful):
(Informazioni sul contesto generale relative al recepimento della direttiva nell’ordinamento Giuridico nazionale (se utile):)

Correlation table:
(Tabella di concordanza:)

Updated on:
(Aggiornata il:)

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Directive (Direttiva) Provision(s)/Description of the obligation	Additional information provided by	National transposition measure** (Misure nazionali di recepimento***) Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i)		Comments/explanations from Member State/ Link to the consolidated version if available
			Text of	the provision(s)	



	(Disposizione//Descrizione dell'obbligo)	Commission services (Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione)		(Testo della/delle disposizione/i)	(Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile)
<p>Articolo 1, paragrafo 1, n. 1</p>	<p>1) all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Laddove siano più favorevoli alla salute e alla sicurezza dei lavoratori sul lavoro si applicano le disposizioni della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>				<p>La disposizione della direttiva introduce una clausola di disciplina che fa salva l'applicazione della direttiva 2004/37/CE se più favorevole alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. Quanto previsto dalla direttiva da ultimo citata si rinvie nel Titolo IX, Capo II del decreto legislativo n. 81/2008.</p> <p>Non si è ritenuto necessario recepire quanto disposto dalla norma in esame, dal momento che il Titolo IX, Capo III, come innovato dal presente decreto legislativo, presenta una disciplina del tutto equivalente, sul piano delle tutele, a quella prevista dal Capo II. Infatti, alcune norme del Capo III sono state introdotte sulla scorta del considerando n. 1, ultimo</p>



Articolo 1, paragrafo 1), n. 2	2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Ai fini della presente direttiva, il termine "amianto" indica i seguenti silicati fibrosi, classificati come sostanze cancerogene di categoria I A a norma dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio: a) l'actinolite d'amianto, n. 77536-66-4 del CAS; b) la grunerite d'amianto (amosite), n. 12172-73-5 del CAS;		Art. 3 <i>(Modifica all'articolo 247 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i>	1. All'articolo 247, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole «i seguenti silicati fibrosi» sono aggiunte le seguenti: «, classificati come sostanze cancerogene di categoria I A, a norma dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008».	Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 2), della direttiva si propone una modifica dell'articolo 247, comma 1, decreto legislativo n. 81/2008.
	2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Ai fini della presente direttiva, il termine "amianto" indica i seguenti silicati fibrosi, classificati come sostanze cancerogene di categoria I A a norma dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio: a) l'actinolite d'amianto, n. 77536-66-4 del CAS; b) la grunerite d'amianto (amosite), n. 12172-73-5 del CAS;				periodo, a mente del quale "dette prescrizioni minime mirano a proteggere i lavoratori a livello di Unione, mentre gli Stati membri hanno facoltà di stabilire disposizioni più rigorose". Tanto si segnala, con particolare riferimento, in relazione agli istituti della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria.



<p>Articolo 1, paragrafo 1), n. 3</p>	<p>c) l'antofillite d'amianto, n. 77536-67-5 del CAS; d) il crisotilo d'amianto, n. 12001-29-5 del CAS; e) la crocidolite d'amianto, n. 12001-28-4 del CAS; f) la tremolite d'amianto, n. 77536-68-6 del CAS.</p>		<p>Art. 5 <i>(Modifiche all'articolo 249 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p>	<p>1. All'articolo 249 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «<i>l-bis. Per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, tale rischio è valutato in modo da stabilire la natura e il grado dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto e dare priorità alla rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manipolazione dell'amianto»;</i></p>				<p>Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 3) lett. a) della direttiva si propone una modifica dell'articolo 249, del decreto legislativo n. 81/2008 con l'aggiunta del comma 1 bis.</p>
---------------------------------------	---	--	---	--	--	--	--	--





	<p>b) al paragrafo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:</p> <p>«3. Purché si tratti di esposizioni dei lavoratori sporadiche e di debole intensità e risultati chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al paragrafo 2 del presente articolo che il pertinente valore limite fissato all'articolo 8 non sarà superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, gli Stati membri possono derogare all'articolo 4 quando il lavoro prevede:»;</p>			<p><i>materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto.»;</i></p> <p>b) al comma 2, le parole «<i>non si applicano gli articoli 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1</i>» sono sostituite dalle seguenti «<i>non si applica l'articolo 250</i>».</p>	<p>Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 3) lett. b), si propone la modifica dell'articolo 249, decreto legislativo n. 81/2008.</p> <p>Rispetto alla precedente disciplina di cui alla direttiva 2009, la direttiva del 2023 modifica l'articolo 3, paragrafo 3, al fine di consentire l'attivazione degli istituti di cui agli articoli 18 e 19 anche in occasione di un'esposizione sporadica o di debole intensità (considerando n. 8).</p> <p>Sulla scorta di ciò, nel presente decreto si prevede la soppressione del riferimento agli articoli 259 e 260 in seno all'articolo 249 (che corrispondono agli articoli 18 e 19 della</p>
--	--	--	--	---	---

<p>Articolo 1, paragrafo 1), n. 4</p>	<p>4) all'articolo 4, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La notifica comprende almeno una descrizione sintetica: a) dell'ubicazione del cantiere e, se del caso, delle aree specifiche in cui devono essere effettuati i lavori; b) del tipo e dei quantitativi di amianto utilizzati o maneggiati; c) delle attività e dei procedimenti applicati, anche per quanto riguarda la protezione e la decontaminazione dei lavoratori, lo smaltimento dei rifiuti e, se del caso, lo scambio di aria durante il lavoro in ambienti chiusi;</p>		<p>Art. 6 <i>(Modifiche all'articolo 250 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p>		<p>direttiva 2009), ma anche del riferimento all'articolo 251, comma 1. Si tratta di una modifica ancorata a ragioni di maggior tutela, basata sul considerando n. 1, ultimo periodo della direttiva 2023.</p>
				<p>1. All'articolo 250 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Prima dell'inizio dei lavori di manutenzione, e di ristrutturazione e demolizione, di rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, di smaltimento e di trattamento dei relative rifiuti, nonchè di bonifica delle aree</p>	<p>Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 4), della direttiva si propone una modifica dell'articolo 250, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008 e l'inserimento del comma 2 bis. La riformulazione del comma 1 si giustifica per ragioni di armonizzazione con le altre disposizioni, modificate a seguito del recepimento.</p>



			<p>d) del numero di lavoratori interessati, con un elenco dei lavoratori che possono essere assegnati al sito interessato, i certificati individuali di formazione dei lavoratori e la data dell'ultima valutazione della salute dei lavoratori in conformità dell'articolo 18;</p> <p>e) della data di inizio dei lavori e della relativa durata;</p> <p>f) delle misure adottate, unitamente a un prospetto dei dispositivi utilizzati, per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.</p> <p>Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti conservino le informazioni di cui al secondo comma, lettera d), conformemente al diritto nazionale, per un arco di tempo non superiore a quanto necessario per garantire che i lavoratori che svolgono lavori connessi all'amianto siano adeguatamente formati,</p>			<p><i>interessate, dell'attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;</i></p> <p>b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:</p> <p>«2. La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:</p>	
--	--	--	---	--	--	---	--



	tenendo debitamente conto degli effetti a lungo termine dell'amianto sulla salute dei lavoratori.»;			<p>a) dell'ubicazione del cantiere e, se del caso, delle aree specifiche in cui devono essere effettuati i lavori;</p> <p>b) del tipo e dei quantitativi di amianto manipolati;</p> <p>c) delle attività e dei procedimenti applicati, anche per quanto riguarda la protezione e la decontaminazione dei lavoratori, lo smaltimento dei rifiuti e, se del caso, il ricambio di aria durante il lavoro in ambienti chiusi;</p> <p>d) del numero di lavoratori interessati, con un elenco dei lavoratori che possono essere assegnati al sito interessato, i certificati individuali di formazione dei lavoratori e la data dell'ultima visita medica periodica;</p>	
--	---	--	--	--	--



<p>Articolo 1, paragrafo 1), n. 5</p>	<p>5) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Per tutte le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, l'esposizione dei lavoratori alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto sul luogo di lavoro è ridotta al minimo e in ogni caso al più basso valore tecnicamente</p>		<p>Art. 7 <i>(Modifiche all'articolo 251 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p>	<p>e) della data di inizio dei lavori e della relativa durata; f) delle misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto unitamente all'elenco dei dispositivi da utilizzare.»; c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. <i>La documentazione di cui al comma 2, lettera d), deve essere conservata per un arco di tempo di quaranta anni.</i>».</p>	
				<p>1. All'articolo 251, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'alinea le parole: «<i>in ogni caso.</i>» sono sostituite dalle</p>	<p>Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 5), della direttiva si propone una modifica dell'alinea del comma 1 dell'articolo 251, del decreto legislativo n. 81/2008.</p> <p>Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 5), lett. a) della direttiva si</p>



	<p>possibile al di sotto del pertinente valore limite fissato all'articolo 8, in particolare attraverso le misure seguenti:</p>			<p>seguenti: <i>«comunque, al più basso valore tecnicamente possibile»;</i></p> <p>b) alla lettera a) le parole <i>«deve essere»</i> sono sostituite dalla seguente <i>«è»;</i></p> <p>c) la lettera b) è sostituita dalla seguente: <i>«b) ove l'attività lavorativa presenti un rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, i lavoratori devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI), inclusi quelli delle vie respiratorie con fattore di protezione</i></p>	<p>propone una modifica dell'articolo 251 primo comma lett. a), del decreto legislativo n. 81/2008.</p> <p>La modifica dell'art. 251, co. 1, lettere b) e c), si giustifica per ragioni di armonizzazione con le altre disposizioni, modificate a seguito del recepimento.</p>
	<p>a) il numero di lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere</p>				



	<p>prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto è limitato al numero più basso possibile;</p>		<p><i>operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria»;</i> d) la lettera c) è sostituita dalla seguente: <i>«c) nei casi di cui alla lettera b), l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro, l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d)»;</i> e) alla lettera d) le parole «<i>comma 3</i>» sono sostituite dalle seguenti «<i>comma 2</i>»; f) la lettera e) è sostituita dalla seguente: <i>«e) nei casi di cui alla lettera b), i processi lavorativi devono essere concepiti in modo</i> </p>	<p>Si modifica l'art. 251, co. 1, lett. d), per correggere un precedente refuso.</p> <p>Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 5), primo periodo lett. b), della direttiva si propone una modifica dell'articolo 251 primo comma lett.e), del decreto legislativo n. 81/2008.</p>
--	--	--	--	--



				<p><i>tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria adottando misure quali:</i></p> <p>1) <i>l'eliminazione della polvere di amianto;</i></p> <p>2) <i>l'aspirazione della polvere di amianto alla fonte;</i></p> <p>3) <i>l'abbattimento continuo delle fibre di amianto sospese in aria tramite l'uso di acqua nebulizzata e/o incapsulanti»</i></p> <p>g) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti: «e-bis) i lavoratori sono sottoposti a un'adeguata procedura di decontaminazione; e-ter) per i lavori svolti in ambienti chiusi, è garantita un'adeguata protezione»;»;</p> <p>h) la lettera f) è sostituita dalla seguente:</p>	<p>Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 5), lett. b-bis e b-ter della direttiva si propone una modifica dell'articolo 251 del decreto legislativo n. 81/2008 primo comma con l'inserimento della lett. e-bis ed e-ter.</p> <p>Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1 punto 5), lett. c) della direttiva si propone una modifica dell'articolo 251 primo comma lett. f), del</p>
--	--	--	--	--	--



	<p>iii) la sedimentazione continua delle fibre di amianto sospese nell'aria;</p> <p>b bis) i lavoratori sono sottoposti a un'adeguata procedura decontaminazione;</p> <p>b ter) per i lavori svolti in ambienti chiusi, è garantita un'adeguata protezione;</p> <p>c) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto sono regolarmente sottoposti a un'efficace pulizia e manutenzione, e si prestano ad esserlo;</p>		<p>«f) nei casi di cui alla lettera b) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto sono regolarmente sottoposti a un'efficace pulizia e manutenzione»;;</p> <p>i) alla lettera g) le parole: «devono essere» sono sostituite dalla seguente: «sono»;</p> <p>D) la lettera h) è sostituita dalla seguente:</p> <p>«h) i rifiuti di cui alla lettera g) sono raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere</p>	<p>decreto legislativo n. 81/2008.</p> <p>Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 5), primo periodo lett. d) della direttiva si propone una modifica dell'articolo 251 primo comma lett. g) decreto legislativo n. 81/2008.</p> <p>Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1 punto 5), primo periodo, lett. e) della direttiva si propone una modifica dell'articolo 251 primo comma lett. h) del decreto legislativo n. 81/2008.</p>
--	--	--	--	---



<p>Articolo 1, paragrafo 1, n. 6</p>	<p>d) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto sono stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;</p> <p>e) i residui, a eccezione di quelli derivanti da attività estrattive, sono raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto e sono successivamente trattati a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*).</p>			<p><i>successivamente in trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi. Per i rifiuti derivanti da attività estrattive o di scavo in pietre verdi si applica la normativa specifica di riferimento».</i></p>	
<p>Articolo 1, paragrafo 1, n. 6</p>	<p>6) l'articolo 7 è così modificato: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. In funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi e per</p>		<p>Art. 9 <i>(Modifiche all'articolo 253 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p>	<p>1. All'articolo 253 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 6) lett. a), della direttiva si propone una modifica dell'articolo 253, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008, con cui si</p>



	<p>garantire il rispetto del limite fissato all'articolo 8, la misurazione delle fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro è effettuato a intervalli regolari durante specifiche fasi operative.</p> <p>2. Il campionamento riflette l'esposizione personale del lavoratore alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto.»;</p>			<p>a) il comma 1 è sostituito dal seguente: <i>«1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua a intervalli regolari durante specifiche fasi operative la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro tramite campionamento personale sul lavoratore ed eventualmente, ad integrazione, quello ambientale nell'aria confinata di lavoro. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.»;</i> b) il comma 2 è sostituito dal seguente:</p>	<p>specifica che il campionamento deve essere di tipo personale, ai sensi della direttiva. Sulla scorta del considerando n. 1, è altresì previsto, ad integrazione, un campionamento di tipo ambientale per soddisfare esigenze di maggior tutela dei lavoratori esposti. La modifica del comma 2 dell'articolo 253 si giustifica per adeguare la formulazione alla presenza di più tipi di campionamento.</p>
--	--	--	--	---	--



				<p>«2. I campionamenti sono rappresentativi della concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto durante l'attività lavorativa.»;</p> <p>c) al comma 4 le parole «del servizio di cui all'articolo 3 l» sono sostituite dalle seguenti: «del servizio di cui all'articolo 3 l e all'allegato V del decreto del Ministro della sanità del 14 maggio 1996»;</p> <p>d) al comma 5 le parole «dove essere» sono sostituite dalla seguente «è»;</p>	<p>La modifica al comma 4, richiesta dal Ministero della Salute, si giustifica per chiarire la disciplina applicabile alla procedura del campionamento.</p>
				<p>b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:</p> <p>«5. La durata dei campionamenti è tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa per un periodo di riferimento di otto ore (un turno) tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.»;</p>	<p>Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1 punto 6) lett. b) della direttiva si propone una modifica dell'articolo 253 comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008.</p>
					<p>Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1,</p>



	<p>c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. La misurazione delle fibre è effettuata tramite microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati.»;</p> <p>d) è aggiunto il paragrafo seguente: «7. Ai fini della misurazione delle fibre di amianto nell'aria di cui al paragrafo 1 si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una lunghezza inferiore a tre</p>		<p>e) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 254, la misurazione delle fibre è effettuata tramite microscopia ottica in contrasto di fase fino al 20 dicembre 2029. Il conteggio delle fibre totali è effettuato applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.»;</p> <p>f) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Dal 21 dicembre 2029, la misurazione delle fibre di amianto è effettuata tramite microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo che</p>	<p>paragrafo 1, punto 6), lett. c), si propone una modifica del comma 6 dell'art. 253 in ragione del regime transitorio definito dall'art. 254 e del paragrafo 1, punto 7), in accordo a quanto previsto dal paragrafo 1, punto 8). Si segnala che la possibilità di posticipare l'utilizzo di un metodo più moderno è espressamente indicata al considerando n. 17 della direttiva</p> <p>Si propone l'aggiunta del comma 6-bis per distinguere le due metodologie da adottare. In particolare fino al 20/12/2029 è ammessa la microscopia a contrasto e dal 21/12/2029 la microscopia elettronica che deve prendere in considerazione le fibre di lunghezza inferiore a 0,2 micrometri.</p>
--	--	--	---	---



<p>Articolo 1, paragrafo 1), n. 7</p>	<p>micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1. Nonostante il primo comma del presente paragrafo, sono prese in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri ai fini dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), a decorrere dal 21 dicembre 2029.»;</p>		<p>Art. 10, comma 1, lettera a) <i>(Modifiche all'articolo 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p>	<p><i>fornisca risultati equivalenti o più accurati, prendendo in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri. Con successivo decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i metodi di campionamento e conteggio.».</i></p>	
	<p>7) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1. Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. 2. Entro il 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché</p>			<p>1. All'articolo 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a</p>	<p>Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 7, della direttiva, si propone una modifica dell'articolo 254, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008.</p>



<p>Articolo 1, paragrafo 1), n. 8</p>	<p>nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a:</p> <p>a) 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore, conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma; o</p> <p>b) 0,002 fibre per cm³, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore.</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro siano soggetti ad almeno uno dei valori limite di cui al paragrafo 2.»;</p>		<p>Art. 10, comma 1, lettere b) e c) <i>(Modifiche all'articolo 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p>	<p>0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. Dal 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore, conformemente all'articolo 253 comma 6-bis.»;</p>	
	<p>8) l'articolo 10 è così modificato:</p> <p>a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando il pertinente valore limite fissato all'articolo 8 viene superato, o se vi è motivo di ritenere che siano stati disturbati materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori in modo tale da sprigionare polvere di amianto, i lavori cessano</p>			<p>b) il comma 2 è sostituito dal seguente:</p> <p>«2. Quando il valore limite viene superato, o se vi è motivo di ritenere che siano stati coinvolti nelle lavorazioni materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori, in modo tale da dare luogo</p>	<p>Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 8, lett. a), della direttiva, si propone una modifica dell'articolo 254, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008.</p>



	<p>immediatamente. Il lavoro prosegue nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati. Quando il pertinente valore limite fissato all'articolo 8 viene superato, sono individuate le cause di questo superamento e adottate le misure appropriate prima le misure appropriate per ovviare alla situazione.»;</p>			<p><i>alla produzione di polvere di amianto, i lavori cessano immediatamente. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate alla protezione dei lavoratori interessati. Quando il valore limite viene superato, sono individuate le cause di questo superamento e adottate quanto prima le misure appropriate per ovviare alla situazione.»;</i></p>	<p>Quanto stabilito dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 8, lett. b), della direttiva è già previsto dall'attuale articolazione dell'articolo 254, nonché dalle disposizioni di cui gli articoli 251; pertanto si propone solo una modifica dell'articolo 254, comma 5, del</p>
	<p>b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Quando l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e il valore limite impone l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie, tale uso non è permanente e la sua durata per ogni lavoratore è limitata al minimo</p>			<p>c) al comma 5 la parola: «<i>necessari</i>» è sostituita dalla seguente: «<i>regolari</i>».</p>	



<p>Articolo 1, paragrafo 1, n. 9</p>	<p>strettamente necessario. Se del caso, di concerto con i lavoratori e/o i loro rappresentanti, in conformità del diritto e delle prassi nazionali, sono previsti, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche, periodi di riposo regolari durante lo svolgimento di attività che richiedono un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie.»;</p>		<p>Art. 4 <i>Modifica all'articolo 248 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p>		<p>decreto legislativo n. 81/2008, attraverso l'introduzione della locuzione "regolari", espressamente prevista dalla disposizione unionale.</p>
	<p>9) all'articolo 11, il primo comma è sostituito dal seguente: «Prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione in locali costruiti prima dell'entrata in vigore del divieto degli Stati membri relativo all'amianto, i datori di lavoro adottano ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, in particolare chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da</p>			<p>1. All'articolo 248 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di</p>	<p>Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 9), della direttiva, si propone una modifica dell'articolo 248 del decreto legislativo n. 81/2008.</p>



	altre fonti, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro garantisce l'esame della presenza di materiali contenenti amianto da parte di un operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e ottiene il risultato di tale esame prima dell'inizio dei lavori. Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all'obbligo di cui al presente comma, tutte le informazioni ottenute nell'ambito di tale esame.»;			materiali a potenziale contenuto d'amianto. Per gli edifici realizzati antecedentemente alla data dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, il datore di lavoro provvede a chiedere informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro provvede all'esame della presenza di materiali contenenti amianto da parte di un operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e acquisisce il risultato di tale esame prima dell'inizio dei	
--	---	--	--	--	--



<p>Articolo 1, paragrafo 1, 10</p>	<p>10) all'articolo 12, il primo comma è così modificato: a) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «Per talune attività, quali lavori di demolizione, di rimozione dell'amianto, di riparazione e di manutenzione per le quali è prevedibile il superamento del pertinente valore limite fissato all'articolo 8 nonostante l'adozione di tutte le possibili misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell'aria, il datore di lavoro stabilisce le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori durante tali</p>							<p><i>lavori. Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all'obbligo di cui al presente comma, tutte le informazioni ottenute nell'ambito di tale esame».</i></p>	<p>Non si ritiene necessaria alcuna modifica, trattandosi di disposizione già vigente (cfr. articolo 255 del decreto legislativo n. 81/2008).</p>
---	---	--	--	--	--	--	--	---	---



	attività, in particolare le seguenti:»; b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) i lavoratori ricevono appositi dispositivi di protezione individuale da indossare, che sono manipolati in modo appropriato e, per quanto riguarda in particolare le vie respiratorie, che sono regolati individualmente, anche mediante controlli sull'idoneità, conformemente alla direttiva 89/656/CEE del Consiglio (*); c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) è evitata la dispersione della polvere prodotta dall'amianto o dai materiali contenenti amianto al di fuori dei locali/luoghi dei lavori e, per i lavori effettuati in confinamento, l'area confinata è a tenuta d'aria e ventilata mediante estrazione meccanica.»;		Art. 11 <i>(Modifica all'articolo 255 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i>	
--	---	--	--	--



Articolo 1, paragrafo 1, n. 11	11) all'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto sia accertata l'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, conformemente al diritto e alle prassi nazionali, prima della ripresa di altre attività.»;			Art. 12 (Modifica all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)	1. All'articolo 256, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole «verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione» sono sostituite dalle seguenti «verifica, prima della ripresa di altre attività, dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione».	estrazione meccanica.».	Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 11 della direttiva, si propone una modifica dell'articolo 256, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 81/2008.
Articolo 1, paragrafo 1), n. 12	12) l'articolo 14 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il contenuto della formazione è facilmente comprensibile per i lavoratori e consente loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e sicurezza, conformemente al diritto e alle			Art. 13 (Modifiche all'articolo 258 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)	1. All'articolo 258 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «è» e le parole: «deve consentire» sono sostituite dalla		Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, n. 12, lettera a), della direttiva, si modifica l'articolo 258, comma 2, parte introduttiva. Con riferimento, invece, all'articolo 1, paragrafo 1, n. 12, lettera b), della direttiva, che prevede nell'Allegato I bis i requisiti minimi relativi alla formazione, questo Dicastero ha ritenuto non



	prassi nazionali applicabili nel luogo in cui si svolgono i lavori.;			<p>seguente «consente»; 2) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione, con particolare attenzione ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie»;</p> <p>b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: La formazione è adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione del lavoratore e ai compiti e metodi di lavoro specifici di tale professione»;</p> <p>c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. I lavoratori che effettuano lavori di demolizione o di rimozione</p>	<p>necessario trasporre in apposito allegato quanto ivi previsto, tenuto conto che i contenuti della formazione ivi indicati sono già contemplati dall'art. 258, da quanto previsto dall'art. 37 del Dlgs 81/08 e dall'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 - Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025.</p> <p>Si è proceduto ad aggiungere all'articolo 258 i commi 2bis e 3bis per incorporare quanto non ancora previsto dalla legislazione nazionale attualmente vigente.</p>
--	--	--	--	--	---



<p>Articolo 1, paragrafo 1), n. 13</p>			<p>13) l'articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 «1. Le imprese che intendono effettuare lavori di demolizione o rimozione dell'amianto ottengono, prima dell'inizio dei lavori, un'autorizzazione dall'autorità competente. A tal fine forniscono a tale autorità competente almeno la prova di conformità all'articolo 6 e i certificati attestanti il completamento della formazione conformemente all'articolo 14 e all'allegato I bis. 2. Gli</p>					<p><i>dell'amianto sono tenuti a ricevere, oltre alla formazione prevista ai sensi del comma 2, una formazione relativa all'uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l'emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi.».</i></p>	<p>Non si ritiene necessaria alcuna modifica, tenuto conto che l'attuale normativa costituita dall'articolo 256 del decreto legislativo n. 81/2008, dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e articolo 10, comma 2, lett. h), della legge 27 marzo 1992, n. 257 soddisfano i requisiti.</p>
---	--	--	---	--	--	--	--	---	--



Stati membri rendono pubblico l'elenco delle imprese che hanno ottenuto un'autorizzazione a norma del paragrafo 1, conformemente al diritto e alle prassi nazionali.»;				<p>Art. 5 <i>(Modifiche all'articolo 249 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p>	<p>1. All'articolo 249 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) Omissis</p> <p>b) al comma 2, le parole: «non si applicano gli articoli 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «non si applica l'articolo 250».</p>	Al fine di recepire quanto previsto dall' articolo 1, paragrafo 1, punto 14 della direttiva, si propone una modifica dell'articolo 249, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008, facendo così venire meno l'esclusione dall'obbligo della sorveglianza sanitaria per l'esposizione sporadica o di debole intensità.	
<p>Articolo 1, paragrafo 1), n. 14</p> <p>14) all'articolo 18, il paragrafo 1 è soppresso;</p>				<p>Art. 15 <i>(Modifiche all'articolo 260 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p>	<p>1. All'articolo 260 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 1 è sostituito dal seguente:</p>	Al fine di recepire quanto previsto dall' articolo 1, paragrafo 1, punto 16 della direttiva, si propone una modifica dell'articolo 260, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 che, conformemente al disposto della direttiva, estende l'iscrizione al	
<p>Articolo 1, paragrafo 1), n. 16</p> <p>16) l'articolo 19 è così modificato:</p> <p>a) il paragrafo 1 è soppresso;</p>							



		<p>b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il datore di lavoro iscrive le informazioni relative ai lavoratori impegnati nelle attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, in un registro. Dette informazioni indicano il carattere e la durata dell'attività, nonché l'esposizione alla quale sono stati sottoposti. Il medico e/o l'autorità responsabile della sorveglianza medica hanno accesso a detto registro. I lavoratori interessati possono prendere visione dei propri risultati personali contenuti nel registro. I lavoratori e/o i loro rappresentanti hanno accesso alle informazioni</p>			<p>«1. Il datore di lavoro iscrive i lavoratori di cui all' articolo 259, nel registro di cui all'articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza e all'INAIL.»;</p>	<p>registro anche dei lavoratori soggetti ad esposizioni sporadiche e di debole intensità.</p> <p>Quanto previsto dall' articolo 1, paragrafo 1, punto 16, lett. b) della direttiva è già stabilito dall'art. 243 del decreto legislativo n. 81/2008 e dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 12 luglio 2007, n. 155.</p>
--	--	---	--	--	---	---



Articolo 1, paragrafo 1), n. 17	collettive anonime contenute nel registro in questione.»;			<p>b) al comma 2, la parola: «ISPEL» è sostituita dalla seguente: «INAIL»;</p> <p>c) al comma 3, la parola «ISPEL» è sostituita dalla seguente: «INAIL»;</p> <p>d) al comma 4, la parola: «ISPEL» è sostituita dalla seguente: «INAIL».</p>	Le modifiche che si apportano ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 260 si giustificano in relazione alla circostanza che le funzioni originariamente attribuite all'ISPEL, non è più operativo, sono confluite in INAIL.
Articolo 1, paragrafo 1), n. 17	<p>17) l'articolo 21 è sostituito dal seguente: «Articolo 21 Gli Stati membri tengono un registro di tutti i casi di malattie professionali correlate all'amianto con diagnosi medica. Un elenco indicativo delle malattie che possono essere causate dall'esposizione all'amianto figura all'allegato I.»</p>		<p><i>Art. 16 (Modifica all'articolo 261 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p>	<p>1. L'articolo 261 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituito dal seguente: «Art. 261 – <i>Patologie da amianto – 1. In tutti i casi di malattia professionale correlati all'amianto con diagnosi medica di patologie di cui all'allegato XLIII-ter trovano applicazione le disposizioni contenute</i></p>	<p>Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 17 della direttiva, si propone una modifica dell'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008.</p>



Articolo 1, paragrafo 1, n. 19	19) all'allegato I, il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. In base alle conoscenze di cui si dispone attualmente, l'esposizione alle fibre libere di amianto può provocare almeno le seguenti affezioni: - asbestosi, - mesotelioma, - cancro del polmone, - cancro gastrointestinale, - cancro della laringe, - cancro delle ovaie, - malattie pleuriche non maligne.»		Art. 17 <i>(Modifiche agli allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i>	<i>nell'articolo 244, comma 3.»,</i> 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo l'allegato XLIII-bis, è inserito l'allegato XLIII-ter, di cui all'allegato A al presente decreto.	Al fine di recepire quanto previsto dall' articolo 1, paragrafo 1, n. 19 della direttiva, si propone l'inserimento di un nuovo allegato al decreto legislativo n. 81/2008.
Allegato I bis			Art. 13 <i>(Modifiche all'articolo 258 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i>	1. All'articolo 258 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) le parole « <i>deve essere</i> » sono sostituite dalla seguente: « <i>è</i> » e le parole: « <i>deve consentire</i> » sono sostituite dalla	Questo Dicastero ha ritenuto non necessario trasporre in apposito allegato quanto ivi previsto, tenuto conto che i contenuti della formazione ivi indicati sono già contemplati dall'art. 258, da quanto previsto dall'art. 37 del Dlgs 81/08 e dall'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,

				<p>seguente «consente»; 2) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione, con particolare attenzione ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie»;»; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La formazione adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione del lavoratore e ai compiti e metodi di lavoro specifici di tale professione»;»; c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. I lavoratori che effettuano lavori di demolizione o di rimozione</p>	<p>finalizzato alla individuazione durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 - Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025. Si è proceduto ad aggiungere all'articolo 258 i commi 2bis e 3bis per incorporare quanto non ancora previsto dalla legislazione nazionale attualmente vigente.</p>
--	--	--	--	--	--



				<p><i>dell'amianto sono tenuti a ricevere, oltre alla formazione prevista ai sensi del comma 2, una formazione relativa all'uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l'emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi».</i></p>	
	<p>Art. 1 <i>(Modifica all'articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p>			<p>1. All'articolo 244, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la lettera a) è sostituita dalla seguente:</p> <p>«a) ai casi di cui all'allegato XLIII-ter dell'articolo 261 del presente decreto sotto la denominazione Neoplasie correlate all'amianto».</p>	<p>Si propone la modifica dell'articolo 244 del decreto legislativo 81/2008, per renderlo congruente con il Capo III del Titolo IX, come modificato ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2023/2668.</p>
	<p>Articolo 2 <i>Modifica all'articolo 246 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i></p>			<p>1. L'articolo 246 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituito dal seguente:</p>	<p>Alla luce dei considerando 3 e 5 della Direttiva (UE) 2023/2668, la formulazione dell'articolo 246</p>



				<p>attualmente vigente non risulta in linea con l'impianto della nuova direttiva che estende le presenti prescrizioni ad attività di diversi settori economici. Si è reso, pertanto, necessario modificare l'ambito di applicazione delle misure di protezione a tutte le attività lavorative che comportano esposizione ad amianto, diretta o indiretta, riformulando l'articolo 246 concernente il campo di applicazione.</p>
			<p>«Art. 246 – Campo di applicazione - 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività lavorative, ivi compresi i lavori di manutenzione e ristrutturazione e demolizione, la rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti, nonché la bonifica delle aree interessate, l'attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi è rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall'esposizione</p>	



				<i>all'amianto, durante il lavoro.»</i>	Si propone la modifica dell' art. 250, comma 1 , del decreto legislativo n. 81/2008, in relazione alla modifica di cui all'art. 246.
				<p>Art. 6 <i>(Modifiche all'articolo 250 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p>	<p>1. All'articolo 250 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>«1. Prima dell'inizio dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, di rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, di smaltimento e di trattamento dei relativi rifiuti, nonché di bonifica delle aree interessate, dell'attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto durante il</p>

				<p>lavoro, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;</p> <p>b) Omissis; 1) Omissis; 2) Omissis; 3) Omissis; 4) Omissis; 5) Omissis; 6) Omissis; c) Omissis.</p>	
				<p><i>Art. 8</i> (Modifica all'articolo 252 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p>	<p>1. All'articolo 252, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'alea «<i>Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, per tutte le attività di cui all'articolo 246, il datore di lavoro adotta le misure</i></p>
					<p>Si propone la modifica dell'art. 252, comma 1, per specificare, in ragione delle modifiche di cui all'art. 246, che le misure indicate nell'art. 252, comma 1, trovano applicazione per le attività nelle quali vi è rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell'amianto o dei</p>



				<p>appropriate affinché:» è dal sostituito seguente:</p> <p>«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, in tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio esposizione connessa alla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché:».</p>	materiali amianto. contenenti
	<p>Art. 14 <i>(Modifiche all'articolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p>			<p>1. All'articolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>«1. I lavoratori addetti ad attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione alla</p>	<p>La riformulazione dell'articolo 259, commi 1 e 2, tiene conto della modifica di cui all'art. 246.</p> <p>In particolare, è stata soppressa al comma 2 la parte relativa all'iscrizione nel registro degli esposti: l'iscrizione al registro era subordinata al superamento del valore limite, non più presente ai sensi della presente</p>



				<p><i>polvere proveniente dalla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e, periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.»;</i></p> <p>b) il comma 2 è sostituito dal seguente:</p> <p>«2. I lavoratori di cui al comma 1 sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al</p>	<p>direttiva che prescrive l'iscrizione anche per esposizioni sporadiche o di debole intensità. Tale formulazione appare, peraltro, in linea con quanto previsto dalla direttiva al considerando 7 laddove si rappresenta che “... Poiché l'amianto è una sostanza cancerogena priva di soglia, non è scientificamente possibile individuare un livello al di sotto del quale l'esposizione non produrrebbe effetti nocivi sulla salute”.</p>
--	--	--	--	--	---



				<p><i>lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare e all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari».</i></p>	
			<p>Art. 18 <i>(Modifiche all'articolo 262 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p>	<p>1. All'articolo 262 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, lettera a), le parole: «e 249, commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 249, commi 1, 1-bis e 3»;</p> <p>b) al comma 2, lettera c), le parole: «per la violazione degli articoli 250, commi 2 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «per la violazione degli articoli 250, commi 2, 2-bis e 3,».</p>	<p>Si propone la modifica dell'art. 262 per aggiornare il sistema sanzionatorio penale relativo al Titolo IX, Capo III, del D.Lgs. 81/2008.</p> <p>Si rammenta, infatti, che l'articolo 20 della direttiva 2009/148 impone agli Stati membri di «prevedere l'applicazione di sanzioni adeguate in caso di violazione della normativa nazionale adottata ai termini della presente direttiva».</p>



White: Articles/paragraphs where transposition is required (Bianco: Articoli/paragrafi il cui recepimento è richiesto)
Yellow: Articles/paragraphs where transposition is optional; if a MS opts for transposing such provisions (often exemptions or voluntary measures), the Member States have to ensure a correct transposition. (Giallo: Articoli/paragrafi il cui recepimento è facoltativo; se uno SM decide di recepire tali disposizioni (spesso esenzioni o misure volontarie), gli Stati membri devono assicurare il corretto recepimento.)
Blue: Articles/paragraphs where transposition is not required (Blu: Articoli/paragrafi il cui recepimento non è richiesto)

* This is a meant to be a general template adaptable to the directive concerned and its specific needs. Categories may remain empty if not applicable (e.g. the "provision" columns if the articles/paragraphs have already been sufficiently referenced). This table can also be completed/replaced by other explanatory documents. Several tables or explanatory documents can be provided. Views expressed in this guidance, including the colour code, reflect only the understanding of the Commission services and are without prejudice to any Commission action or position on the matter. The information provided does not prejudice the Commission's assessment of the completeness or conformity of national transposition measures, nor of their capacity to satisfy the requirements of legal certainty imposed the Court of Justice of the European Union, which is the only source of definitive interpretation of EU law.

(*Questo intende essere un modello generale adattabile alla direttiva interessata e alle sue specifiche esigenze. Le categorie possono rimanere vuote se non applicabili (per esempio le colonne "disposizioni" se gli articoli/paragrafi sono stati già sufficientemente citati). Questa tabella può anche essere completata/sostituita con altri documenti esplicativi. Possono essere prodotti più di una tabella o di un documento esplicativo. Gli orientamenti espressi in questa guida, inclusi i colori, riflettono solo l'interpretazione dei servizi della Commissione e non pregiudicano alcuna azione o posizione della Commissione sulla materia. Le informazioni fornite non pregiudicano la valutazione della Commissione sulla completezza o conformità delle misure nazionali di recepimento, né la loro idoneità a soddisfare i requisiti di certezza giuridica imposti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale è la sola fonte di interpretazione definitiva del diritto UE.)

** This column should include pre-dating or general measures serving to incorporate the directive into national legislation that could impact its transposition. In this case, the relationship of those measures with the provisions of the Directive should be clearly explained.

(* Questa colonna dovrebbe includere le misure pre-vigenti la direttiva o le misure generali, che servono a incorporare la direttiva nella legislazione nazionale e che potrebbero avere un impatto sul suo recepimento. In questo caso, deve essere chiaramente spiegato il rapporto di tali misure con le disposizioni della direttiva.)



Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Alla CGIL

Alla CISL

Alla UIL

A Confindustria

A Confcommercio

A Confartigianato

A CNA

e, p.c.: All'Ufficio legislativo
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Al Dipartimento
per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative
e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

All.: n. 1

Oggetto: Schema di decreto legislativo - Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto.

Con riferimento all'oggetto, su indicazione dell'Ufficio legislativo, che legge per conoscenza, si trasmette lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

Al riguardo, al fine di condividere con codeste parti sociali il suddetto schema, si rappresenta quanto segue.

La delega per il recepimento della direttiva in riferimento è contenuta nella legge 13 giugno 2025, n. 91, recante *"Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024"*.



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

**Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**

La direttiva *de qua* introduce nuove e più rigorose misure per la protezione dei lavoratori dall'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro. In particolare, la stessa estende il campo di applicazione a tutte le attività lavorative nel corso delle quali i lavoratori possono essere esposti in maniera attiva o passiva.

I profili generali della disciplina concernono l'introduzione del principio di riduzione dell'esposizione al livello più basso tecnicamente, prevedendo nuovi e più stringenti limiti di esposizione, che richiedono metodi di misurazione più sensibili, con scadenze previste per il 21 dicembre 2025 (per l'attuazione del nuovo limite) e per il 2029 (per l'adozione della microscopia elettronica).

La direttiva è finalizzata ad una maggiore protezione dei lavoratori, contemplando anche requisiti più dettagliati per la formazione e la sorveglianza sanitaria, nonché obblighi di comunicazione per le patologie asbesto-correlate.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore generale
Gennaro Gaddi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale".



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

UFFICIO II

Largo Chigi, 19 – 00187 Roma – Tel.06/67792821

sindacatoispettivorapportiparlamento@governo.it

DRP/II/XIX/D146/25

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DRP 0004335 P-4.20.5

del 27/10/2025



61940029

Roma, data del protocollo

Senato della Repubblica

- Servizio dell'Assemblea

segreteriaassemblea@pec.senato.it

OGGETTO: schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (atto Governo n. 322).

Facendo seguito alla nota in data 10 ottobre 2025, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, si invia la relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Il Direttore dell'Ufficio II

Cons. Fulvia Beatrice

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Provvedimento: Schema di decreto legislativo recante, *“Attuazione direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la Direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro”*.

Referente dell’amministrazione competente: Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La tematica amianto per le sue implicazioni di ordine sociale, economico, politico, scientifico, conseguenti alla sua accertata pericolosità per la salute, rappresenta tutt’oggi un argomento di notevole interesse a livello nazionale ed internazionale. Il termine amianto ha una derivazione commerciale e non trova una definizione precisa dal punto di vista mineralogico. Esso comprende sei minerali silicatici fibrosi, afferenti alla serie degli anfiboli (crocidolite, amosite, tremolite, antofillite e actinolite) e dei serpentini (crisotilo), che si distinguono sulla base della composizione chimica e, soprattutto, delle caratteristiche morfologiche e tecnologiche: tali caratteristiche sono state sfruttate commercialmente in passato anche nel nostro Paese.

Nel Dizionario di Merceologia (1972) il termine amianto o asbesto veniva definito come quel *“minerale che opportunamente preparato fornisce fibre utilizzate per essere filate e resistenti al calore, con sufficiente flessibilità, con elevata rigidità dielettrica ed elevata resistenza chimica”*. Tale definizione riassume bene le caratteristiche *“insuperabili”* che hanno portato questi minerali, in particolare il crisotilo, la crocidolite e l’amosite, ad un notevole successo commerciale. Questi sono, altresì, dotati di proprietà fonoassorbenti e termoisolanti e, cosa fondamentale, si legano facilmente con altre sostanze (calce, gesso, cemento) e con alcuni polimeri (gomma, Pvc, etc.). Quest’ultima proprietà ha permesso la realizzazione di diverse miscele, principalmente con cemento, plastiche, bitumi e vernici, che complessivamente hanno portato alla commercializzazione di oltre tremila tipologie di prodotti/materiali contenenti amianto con percentuali variabili tra il dieci e il novantotto per cento in peso. Tali materiali sono stati ampiamente impiegati in numerosi settori: civile (edilizia di tutti i tipi), industriale e militare. In particolare, possiamo citare i seguenti ambiti industriali: cantieristica navale, metallurgia, siderurgia, metalmeccanica, trasporti, industria alimentare, petrolchimica, tessile e industria del vetro. Un notevole impulso alla loro produzione industriale si è avuto in epoca post-bellica, anni in cui l’amianto era considerato materiale strategico, sia per l’abbondanza della materia prima sul territorio nazionale, sia per i suoi costi contenuti. Tuttavia, tenuto conto di diversi studi epidemiologici che hanno dimostrato la pericolosità dell’amianto già a partire dagli anni ’60 del secolo scorso, l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) ha effettuato ricerche approfondite su tale sostanza pervenendo ad accertare la sua cancerogenicità e a classificare tutti i minerali di amianto come cancerogeni certi (1A) per l’uomo. Queste fibre sono state conseguentemente classificate dalla normativa europea in materia (Regolamento CE 1272/2008 inerente la *“Classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele”*, Allegato VI) in: Categoria di pericolo 1A – sostanza nota per essere cancerogena per l’uomo, classificazione largamente dimostrata da evidenze umane; Categoria di pericolo STORE 1 - tossicità specifica per organi bersaglio, per esposizione ripetuta.

L'amianto, conclamato agente cancerogeno, genera un tasso di mortalità ancora molto alta in Europa. Nel 2019 sono stati stimati nei 27 Paesi della Comunità Europea oltre 71.000 decessi di lavoratori correlati a passate esposizioni ad amianto. Infatti, ben il 78 % di tutti i tumori riconosciuti come professionali negli Stati membri è connesso all'amianto. Molti sono tumori polmonari e tra questi l'88% è correlato all'amianto. È bene ricordare, altresì, che i canceri causati da amianto hanno tassi di sopravvivenza molto bassi: il tumore del polmone (che è la seconda forma neoplastica più comunemente diagnosticata per gli uomini e la terza per le donne), ad esempio, ha un tasso di sopravvivenza relativamente basso dopo la diagnosi, rispetto ad altri tipi comuni di cancro. Il cancro del polmone rappresenta il 44% di tutti i nuovi tumori professionali riconosciuti, con l'amianto che da solo rappresenta l'88% del totale. Altra malattia asbesto-correlata è il mesotelioma pleurico il quale, in particolare, non ha ancora una cura efficace e i pazienti hanno un'aspettativa di vita media che varia dai 4 ai 18 mesi. L'esposizione all'amianto è responsabile del 92% di tali patologie. Si ricorda che, se inalate, le fibre di amianto presenti nell'aria possono provocare: 1. il mesotelioma pleurico, 2. l'asbestosi, 3. il cancro del polmone, gastrointestinale, della laringe, delle ovaie, 4. il mesotelioma testicolare o della tunica vaginale del testicolo, 5. malattie pleuriche non maligne. Tutte queste malattie hanno un tempo di latenza medio tra l'esposizione e i primi segni della malattia di oltre 30 anni. Pertanto, la malattia si sviluppa decenni dopo l'esposizione professionale, anche quando i lavoratori sono ormai in pensione. Ciò rende difficile il tracciamento delle esposizioni pregresse e l'individuazione di un nesso causale tra esposizione professionale e i tumori registrati. Per questo motivo è probabile che il numero di persone affette da malattie professionali connesse all'amianto sia significativamente sottostimato.

A seguito della messa al bando della sostanza in tutti i Paesi comunitari, il rischio di esposizione è attualmente legato principalmente alla manipolazione di materiali contenenti amianto e alla dispersione delle fibre di amianto durante i lavori di ristrutturazione, manutenzione, riparazione e demolizione di edifici o strutture industriali in cui sono presenti amianto o materiali contenenti amianto; infatti, le fibre possono essere facilmente rilasciate nell'aria durante tali attività e successivamente inalate. Tuttavia, anche lo stato fisico e il deterioramento dei materiali contenenti amianto, provocato dal loro invecchiamento (soprattutto in ambienti outdoor), può portare ad un significativo rilascio di fibre nell'aria.

L'Italia è stata tra le prime nazioni in ambito europeo e internazionale a recepire le restrizioni commerciali sull'amianto, provvedendo a mettere al bando tale sostanza pericolosa già a partire dal 1992 con l'emanazione della legge n. 257 recante "*Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto*"; ha, inoltre, emanato numerose norme tecniche di settore del Ministero del Lavoro, della Salute e dell'Ambiente, volte alla tutela dei lavoratori, degli ambienti di vita e delle matrici ambientali.

Sono state dunque: 1) definite le modalità di censimento dei siti con presenza di amianto; 2) stabilite le procedure di valutazione del rischio specifico nei luoghi di vita e di lavoro; 3) indicate le metodologie per la valutazione dello stato di degrado dei materiali contenenti amianto e per la loro gestione in sicurezza; 4) definite le modalità di attuazione degli interventi di bonifica; 5) specificate le procedure di classificazione, gestione e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto; 6) definiti i valori limite per l'amianto nelle matrici ambientali aria, acqua e suolo. In questi ultimi anni si è anche dato avvio a ricerche volte allo sviluppo tecnologico di nuovi sistemi di prevenzione e protezione dei lavoratori che hanno consentito di pervenire allo sviluppo di nuovi brevetti e prototipi in fase di sperimentazione, con probabili futuri progressi significativi in termini di disponibilità di nuovi dispositivi di protezione e strumentazioni analitiche in grado di assicurare una maggior tutela dei lavoratori. Nonostante ciò, persistono difficoltà nel portare a compimento in sicurezza le attività di bonifica, trasporto, smaltimento dei rifiuti contenenti amianto e gestione di suoli contaminati da amianto. Tali attività risultano di estrema complessità, in quanto possono essere espletate in sicurezza solo rispettando i dettami indicati dall' articolato quadro legislativo nonché da norme tecniche (Uni, Cen, Iso, etc.), linee guida e buone prassi.

Sebbene, come sopra riportato, l'estrazione e la commercializzazione dell'amianto e dei materiali contenenti amianto siano vietate in tutta l'UE dal 2005, ancora sussiste un problema sostanziale pregresso determinato dalla diffusa presenza di amianto in molti edifici e siti industriali obsoleti; si stima che vi siano oltre 220 milioni di strutture edilizie costruite prima del bando europeo dell'amianto. Ciò rappresenta un rischio significativo per la salute pubblica e dei lavoratori impegnati nelle attività di manutenzione, ristrutturazione, bonifica e gestione dei rifiuti contenenti amianto.

La sfida principale nell'affrontare la rimozione dell'amianto dal patrimonio edilizio è la mancanza di conoscenze sul fatto che gli edifici contengano o meno materiali contenenti amianto. La loro identificazione tardiva può infatti ritardare i lavori di ristrutturazione, in quanto un rinvenimento inaspettato durante le attività operative, porta inevitabilmente all'interruzione dei lavori e alla necessità di affidare l'incarico di rimozione a ditte specializzate; vi è inoltre il rischio di un accidentale rilascio di fibre di amianto durante i citati interventi, con pericoli potenzialmente gravi per i lavoratori e i fruitori delle strutture edilizie interessate e degli ambienti di vita vicini.

Tenuto conto di quanto sopra l'Europa è intervenuta per proteggere i lavoratori dai rischi specifici derivanti dall'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro; la prima azione dell'UE risale al 1983, quando è stata adottata la Dir. (UE) 83/477/CEE del Consiglio. Tale Direttiva è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese, fino alla Dir. (UE) 2009/148/CE sull'esposizione all'amianto durante il lavoro.

Stante la cancerogenicità dell'amianto vale quanto previsto dalla Dir. (UE) a 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (direttiva sulle sostanze cancerogene, mutagene e reprotossiche) relativamente all'obbligo di ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori alle sostanze pericolose, in quanto per esse non è stato ancora possibile individuare un valore limite soglia di esposizione al di sotto del quale non sussistano rischi di contrarre malattie professionali. Pertanto, i datori di lavoro sono tenuti a garantire che il rischio connesso con l'esposizione dei lavoratori all'amianto durante l'attività produttiva sia sempre ridotto al minimo, quindi in ogni caso al più basso valore tecnicamente possibile e comunque al di sotto del limite fisso vincolante di esposizione professionale stabilito dalle direttive comunitarie (Occupational Exposure Limit - Oel).

In caso di superamento del valore limite, devono essere individuate le cause di tale superamento e il datore di lavoro deve adottare idonee misure di gestione dei rischi per ovviare a tale situazione, prima che il lavoro possa proseguire.

Come noto, è già obbligatorio valutare il rischio di esposizione all'amianto prima dell'inizio dei lavori, ai sensi della Dir. (UE) 2009/148/CE. Tuttavia, poiché le strategie di screening, registrazione e rimozione dell'amianto variano ampiamente da uno Stato membro all'altro, diventa indispensabile disporre di un quadro comunitario comune per individuare ed eliminare più facilmente l'amianto dal parco immobiliare dell'UE. La strategia per il rinnovamento adottata sottolinea l'importanza di mantenere standard sostenibili e sicuri per gli edifici, alla luce dell'obiettivo di promuovere le ristrutturazioni energetiche nell'UE, che potrebbe comportare interventi su 35 milioni di edifici con il raddoppio del tasso annuo di ristrutturazioni edilizie entro il 2030. Ciò evidenzia l'importanza di affrontare l'intero ciclo di vita dell'amianto considerando, tra l'altro, che i rifiuti da costruzione e demolizione rappresentano oltre un terzo di tutti i rifiuti prodotti nell'UE. È quindi importante intervenire per rimuovere i materiali contenenti amianto e gestire correttamente i rifiuti contenenti amianto. L'esposizione dei lavoratori all'amianto dovrebbe pertanto aumentare.

L'Unione Europea, in considerazione di ciò, ha dunque ritenuto importante intervenire nuovamente aggiornando la citata Direttiva (UE) 2009/148/CE ed emanando una nuova Direttiva, la 2023/2668, che tiene conto delle nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche disponibili.

Essa, in sintesi, aggiorna le norme esistenti allineandosi con i più recenti sviluppi scientifici e tecnologici e abbassa significativamente l'attuale valore limite di esposizione durante il lavoro; prescrive, inoltre, metodologie di analisi più accurate per misurare i livelli di esposizione

all'amianto basate essenzialmente sulla microscopia elettronica; prevede altresì misure preventive e protettive rafforzate, come l'ottenimento di permessi speciali per la rimozione dell'amianto e il controllo della presenza di amianto negli edifici obsoleti, prima di iniziare lavori di manutenzione o demolizione. Si specifica che i numerosi "considerando" esplicano più in dettaglio il campo di applicazione della Dir. (UE) 2023/2668 e introducono nuove modalità operative comportando, insieme all'articolato vero e proprio, significative modifiche alla normativa attualmente in vigore in Italia. L'Allegato 1 della Direttiva, inoltre, specifica accuratamente i contenuti minimi della formazione degli operatori di settore.

La nuova Direttiva Europea introduce nuove prescrizioni o aggiornamenti della precedente norma europea al fine di assicurare un più elevato standard di sicurezza per i lavoratori. Di seguito si descrivono i principali contenuti di interesse evidenziando le novità introdotte e le modifiche al *modus operandi* da adottare rispetto a quanto disposto, in particolare, dal d.lgs. n. 81/08. Si ritiene, dunque, evidenziare che la nuova Direttiva:

– *“Si applica...a tutte le attività, ivi compresi i lavori di costruzione, ristrutturazione e demolizione, la gestione dei rifiuti, l'attività estrattiva e la lotta antincendio, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro”.* Si nota immediatamente quanto tale campo di applicazione differisca rispetto a quanto disposto dal d.lgs. 81/08 - *“capo III - protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto - sezione I - disposizioni generali - Articolo 246 - Campo di applicazione”*, che recita *“1. Fermo restando quanto previsto dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.”* Si sottolinea, dunque, come la nuova Direttiva estenda il campo di applicazione, a qualsiasi attività lavorativa che possa comportare un eventuale rischio di esposizione all'amianto tra cui non solo le attività di bonifica e gestione dei rifiuti contenenti amianto (come previsto dal d.lgs. 81/08), ma a tutte le attività lavorative, con particolare riguardo a quelle del settore edilizio. Inoltre, la Direttiva menziona esplicitamente le attività estrattive in *“Pietre verdi”* suscettibili di contenere amianto.

– Impone di evitare l'esposizione all'amianto, in qualsiasi forma: attiva, passiva e secondaria. Tenendo conto dell'obbligo di ridurre al minimo l'esposizione stabilito nella Direttiva (UE) 2009/148/CE e nella Direttiva (UE) 2004/37/CE, i datori di lavoro dovrebbero garantire che il rischio connesso con l'esposizione dei lavoratori all'amianto durante la propria attività sia ridotto al minimo e in ogni caso al più basso valore tecnicamente possibile. I datori di lavoro dovranno essere in possesso di una valutazione dei rischi potenziali, tra cui anche quelli derivanti dall'esposizione passiva all'amianto, al fine di mettere in atto le misure preventive e protettive.

– Ritiene essenziale la rimozione e lo smaltimento sicuri di tutti i materiali contenenti amianto e ciò rappresenta una priorità, in quanto la riparazione, la manutenzione, l'incapsulamento o la sigillatura di materiali contenenti amianto possono comportare il rinvio della rimozione, il che può, a sua volta, far perdurare il rischio di esposizione dei lavoratori. Pertanto, i datori di lavoro, quando valutano se un'attività comporti o possa comportare un rischio di esposizione all'amianto o a materiali contenenti amianto, dovrebbero preferire la rimozione totale dell'amianto rispetto a qualsiasi altra attività di manipolazione, ogniqualvolta ciò sia fattibile e vantaggioso per la protezione dei lavoratori.

– Introduce alcune specifiche sui campionamenti dell'amianto e sulle modalità con cui effettuarli: dovrebbero riflettere l'effettiva esposizione del lavoratore e conseguentemente dovrebbero essere effettuati a intervalli regolari, durante specifiche fasi operative e in situazioni rappresentative e realistiche, in cui i lavoratori risultano particolarmente esposti. Pertanto, tale indicazione è volta a richiamare l'attenzione alla corretta esecuzione delle attività di monitoraggio del personale, che dovrebbe sempre avvenire sui soggetti esposti a maggior rischio, considerando quindi la tipologia di mansione svolta.

– Stabilisce, come punto saliente, una significativa riduzione del valore limite di esposizione (Oel). Nel dettaglio, essa prevede di ridurre inizialmente il limite massimo di esposizione da 0,1 a 0,01 f/cm³, valore dieci volte inferiore all'attuale. Poiché è possibile misurare una concentrazione pari a 0,01 f/cm³ anche tramite la microscopia ottica, non è necessario un periodo di transizione per l'attuazione di tale Oel, che entrerà, pertanto, in vigore dal momento in cui la Direttiva Europea verrà recepita dallo Stato membro. Detto Oel, indipendentemente dalla data di recepimento da parte dello Stato membro, resterà comunque in vigore fino al termine del periodo di transizione stabilito in 6 anni dalla data di pubblicazione della Direttiva sulla Gazzetta Ufficiale Europea.

– Successivamente, gli Stati membri saranno tenuti ad adottare metodiche più sensibili per misurare i livelli di amianto, basate sulla microscopia elettronica, o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati, in ogni caso dotate di maggiore sensibilità rispetto alla Analisi in Microscopia Ottica in Contrasto di Fase. La metodica adottata dovrà essere comunicata alla Commissione. In tale comunicazione dovrà essere indicato il conteggio o meno delle fibre con diametro <0,2 micron. L'Oel dovrà essere pari a:

- 0,002 f/cm³ quando si conteggino fibre di diametro compreso tra 0,2 e 3 µm;
- 0,01 f/cm³ (stesso Oel precedente) quando si conteggino, anche le fibre di diametro inferiore a 0,2 µm

Dunque, il provvedimento normativo adottato in attuazione della normativa eurounitaria, è diretto a fronteggiare una forma di pericolo per la salute umana di impatto particolarmente ampio, interessando tipologie di lavoratori e di datori di lavoro del tutto eterogenei tra di loro e significativi nella loro numerosità.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale a quanto previsto a livello europeo è necessario recepire direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, introducendo nuove e più rigorose misure per la protezione dei lavoratori dall'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro. È, pertanto, necessario apportare modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L'ampliamento dell'ambito delle tutele è giustificato dal “considerando” 3 della direttiva (UE) 2023/2668 che prevede “...La presente direttiva si applica pertanto a tutte le attività, ivi compresi i lavori di costruzione, ristrutturazione e demolizione, la gestione dei rifiuti, l'attività estrattiva e la lotta antincendio, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro”, nonché dal “considerando” 5 della direttiva (UE) 2023/2668 che prevede “...Esistono tipi di esposizione all'amianto che non derivano dalla manipolazione attiva dell'amianto. Tali tipi di esposizione comprendono l'esposizione passiva, in cui anche i lavoratori che operano vicino a una persona che lavora con materiali contenenti amianto o in locali in cui si sta verificando il deterioramento di materiali contenenti amianto presenti nella struttura degli edifici sono esposti all'amianto, e l'esposizione secondaria, in cui le persone sono esposte alle fibre di amianto che i lavoratori esposti professionalmente portano a casa soprattutto attraverso i loro indumenti o capelli”.

Il decreto legislativo ha quale obiettivi generali:

- ampliare il campo di applicazione delle norme di tutela dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto a tutte le attività lavorative, ivi compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti, nonché la bonifica delle aree interessate, l'attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi è rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall'esposizione all'amianto, durante il lavoro;
- l'introduzione e/o riformulazione di limiti di esposizione sulla scorta delle più recenti evidenze scientifiche e tenuto conto dei fattori di sostenibilità sotto il profilo economico e sociale;
- introdurre alcune specifiche sui campionamenti dell'amianto e sulle modalità con cui effettuarli;
- il contenimento dei costi sostenuti dal Servizio Sanitario Nazionale per la cura delle patologie correlate all'amianto;
- la definizione di misure di gestione del rischio, atte a contenere le esposizioni professionali ai materiali contenenti amianto.

Costituiscono obiettivi specifici:

- introdurre un obbligo rafforzato per il datore di lavoro di accertare preventivamente la presenza di materiali contenenti amianto prima dell'avvio di lavori di demolizione, manutenzione o ristrutturazione;
- rimozione dell'amianto in maniera priorità rispetto ad altre forme di bonifica;
- valutare il rischio e orientare le scelte verso l'eliminazione della fonte di esposizione;
- specificare con maggiore dettaglio le informazioni da includere nella notifica;
- il contenimento del livello di aerodispersione delle fibre d'amianto negli ambienti di lavoro, agendo sulle misure di gestione del rischio;
- aggiornare le modalità di misurazione dell'esposizione all'amianto;
- introdurre l'obbligo di microscopia elettronica;
- introdurre alcune specifiche sui campionamenti dell'amianto e sulle modalità con cui effettuarli;
- formazione dei lavoratori con focus su DPI respiratori e tecnologie di contenimento delle fibre;
- la sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
- l'istituzione di un registro nazionale delle patologie d'amianto.

2.2 INDICATORI E VALORI DI RIFERIMENTO

- a) il numero di notifiche al registro degli esposti per gli agenti disciplinati dalla direttiva con periodicità triennale, a partire dalla data di recepimento della direttiva;
- b) il numero di segnalazioni, da parte dei medici che le rilevino, di malattie di sospetta origine professionale dovute agli agenti disciplinati dalla direttiva con periodicità triennale, a partire dalla data di recepimento della direttiva.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Con lo schema di decreto legislativo di recepimento in oggetto, si apportano all'impianto normativo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sia modifiche di ordine sostanziale che modifiche di ordine tecnico, assicurando l'applicazione coerente delle prescrizioni minime previste per proteggere i lavoratori a livello di Unione.

In merito al primo tipo, le modifiche sono state attuate anche attraverso il ricorso alla tecnica della novella legislativa e, pertanto, sono state apportate essenzialmente integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008, salvaguardando il più possibile l'impostazione unitaria della disciplina vigente ed i riferimenti normativi abituali per gli operatori interessati. Per le modifiche sostanziali riferite ad alcuni commi di articoli del decreto legislativo n. 81 del 2008, in disparte i commi aggiuntivi, si è preferito procedere alla completa sostituzione del testo, sia per allineare

completamente anche la terminologia e le espressioni redazionali utilizzate, sia per armonizzare maggiormente anche nell'ordine delle disposizioni la struttura della norma legislativa nazionale rispetto a quella della nuova direttiva europea. In merito alle seconde, inoltre, sebbene aventi carattere tecnico e incidenti su atti adottati in virtù del recepimento di pregresse direttive, è stata esclusa l'opzione di intervento di cui all'articolo 36 della legge n. 234 del 2012, a mente del quale *"alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei"*.

La ragione ostativa rinviene la sua fonte nell'articolo 117, comma 6, della Costituzione, secondo cui la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle sole materie di legislazione esclusiva e, poiché la materia della tutela e sicurezza del lavoro — di cui la presente direttiva è espressione, ai sensi dell'articolo 153, paragrafo 1, lettera c), TFUE — rientra nelle materie di legislazione concorrente ex articolo 117, comma 3, della Costituzione, il ricorso alla procedura di recepimento mediante fonti secondarie è precluso.

Avendo peraltro specifica finalità di prevenzione, le modifiche introdotte avranno verosimilmente un impatto positivo sull'individuazione precoce di possibili patologie conseguenti all'esposizione lavorativa.

In merito alla comparazione delle opzioni, si evidenzia che, pur trattandosi di un recepimento obbligatorio mediante atto normativo, la direttiva (UE) 2023/2668 lascia margini di scelta regolatoria in alcune aree specifiche. Pertanto, sono state valutate diverse opzioni attuative, con riferimento a:

- le modalità di attuazione delle misure igieniche, già recepite nell'attuale ordinamento in accordo all'articolo 16 della direttiva Direttiva (UE) 2009/148/CE, per le quali la direttiva non impone standard vincolanti, consentendo agli Stati membri di adottare soluzioni tecniche e organizzative differenziate;
- la disciplina della sorveglianza sanitaria, che non è oggetto di recepimento diretto, ma è stata oggetto di valutazione autonoma, tenuto conto della necessità di garantire la protezione dei lavoratori anche dopo la cessazione dell'esposizione;
- l'aggiornamento delle sanzioni, in quanto la direttiva richiede l'introduzione di sanzioni adeguate, ma non ne stabilisce l'entità, lasciando agli Stati membri la possibilità di calibrare il sistema sanzionatorio in funzione della gravità delle violazioni.

Le opzioni regolatorie sono state analizzate secondo criteri di efficacia, proporzionalità, sostenibilità economica e coerenza con gli obiettivi generali dell'intervento. L'opzione preferita è risultata quella che garantisce il massimo livello di tutela della salute dei lavoratori, pur mantenendo un equilibrio con gli oneri organizzativi e gestionali a carico dei datori di lavoro.

Trattandosi di un atto normativo attuativo di una direttiva europea non sussistono le condizioni di non intervento. Avendo, peraltro, specifica finalità prevenzionistica, le modifiche introdotte avranno verosimilmente un impatto positivo sull'individuazione precoce di possibili patologie conseguenti all'esposizione lavorativa.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 IMPATTI ECONOMICI, SOCIALI ED AMBIENTALI PER CATEGORIA DI DESTINATARI

Sono state esaminate le possibili alternative nella materia oggetto di intervento. Le alternative non normative, come i documenti di orientamento o gli esempi di buone pratiche, non sono state considerate sufficientemente efficaci per conseguire gli obiettivi della presente iniziativa, in quanto si tradurrebbero in disposizioni non vincolanti. Anche l'adozione di una soluzione diversa per le PMI

è stata scartata, in quanto un numero molto significativo di lavoratori colpiti dall'esposizione all'amianto è impiegato dalle PMI e tutti i lavoratori dovrebbero avere lo stesso livello di protezione indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa

Le opzioni strategiche sono state confrontate e l'opzione prescelta è stata scelta sulla base dei seguenti criteri: efficacia, efficienza e coerenza.

Anche in materia di limite di esposizione questa opzione è considerata equilibrata e giustificata alla luce dei benefici maturati e a lungo termine con riferimento alla riduzione dei rischi per la salute derivanti dall'esposizione dei lavoratori all'amianto e di salvataggio di vite umane, senza imporre un onere sproporzionato alle imprese dei settori interessati, comprese le microimprese e le piccole e medie imprese.

L'intervento in esame è l'unica opzione ritenuta percorribile.

Infatti, per quanto riguarda gli interventi di modifica normativa, non è possibile recepire la direttiva in via amministrativa.

Occorre adeguare il quadro normativo nazionale al contesto comunitario introducendo un sistema di prevenzione che prenda in considerazione anche l'esposizione all'amianto.

È comunque evidente che le ripercussioni dell'allargamento del campo di applicazione della Direttiva saranno molto rilevanti ai fini della corretta applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008. Infatti, tutte le aziende per i quali sussiste il rischio di esposizione all'amianto dovranno necessariamente aggiornare le proprie valutazioni del rischio nell'ambito del richiamato decreto, applicando ad esse uno specifico sistema di tutele. Ne consegue un incremento degli obblighi organizzativi, nonché di formazione e informazione dei lavoratori, gravanti sui datori di lavoro, con eventuali conseguenti aumenti di costi di gestione.

4.2 IMPATTI SPECIFICI

A. Impatto sulle PMI

La presente proposta non contiene eccezioni per le microimprese o le PMI. Ai sensi della vigente normativa le PMI non sono esentate dall'obbligo di ridurre al minimo e in ogni caso al di sotto del valore limite stabilito per l'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o ai materiali contenenti amianto sul luogo di lavoro.

Inoltre, sebbene i valori limite siano stati definiti su livelli che consentono di ridurre quasi a zero il rischio di chiusura totale o parziale delle attività produttive delle piccole imprese, per queste permane comunque un onere non indifferente nell'adeguamento ai valori limite proposti, nonché per le spese legate al ricorso a consulenti specialisti per la misurazione dell'esposizione professionale e per la sorveglianza sanitaria, che dovrà essere attivata a prescindere del livello di esposizione rilevato e dovrà prevedere, con ogni probabilità, accertamenti specialistici e esami diagnostici dedicati, oltre alla istituzione di un registro degli esposti.

B Effetti sulla concorrenza

Questa iniziativa avrà un impatto positivo sulla concorrenza nel mercato unico, in quanto riduce le differenze di concorrenza tra le imprese che operano negli Stati membri con limite di esposizione professionale nazionali diversi per l'amianto, fornendo maggiore certezza su un limite di esposizione applicabile in tutta l'UE.

A livello di mercato interno la nuova normativa in materia di sicurezza potrebbe inizialmente incidere negativamente sulla concorrenza, in quanto comporta oneri di attuazione che ricadrebbero percentualmente in maniera inversamente proporzionale alle dimensioni dell'azienda. Nel medio periodo, invece, si realizzeranno condizioni di concorrenza più eque per gli operatori economici dei settori che utilizzano sostanze che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva, in linea con quanto previsto dalla UE.

C. Oneri informativi

La nuova normativa comporta oneri informativi a carico dei datori di lavoro. È, infatti, introdotta la previsione di ulteriori informazioni che il datore di lavoro deve fornire agli organi di vigilanza in sede di notifica e all'Inail, dal momento che i lavoratori esposti andrebbero iscritti nel registro degli esposti ex art. 243 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Il provvedimento si pone in linea con i livelli minimi di regolazione europea, dando attuazione alle previsioni della Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/ce sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

4.3 MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

Non sono state individuate opzioni alternative idonee, secondo quanto già specificato sopra (cfr. opzioni di intervento). Pertanto, l'intervento in esame, consistente nella modifica e integrazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, mediante il ricorso alla fonte di rango primario, appare l'unica opzione percorribile.

Ciò consente di adeguare il quadro normativo nazionale al contesto unionale, introducendo un sistema di prevenzione che prenda in considerazione anche l'esposizione all'amianto.

Al fine di non incorrere in procedure di infrazione e dare completa attuazione alla direttiva, sono stati modificati con norma primaria anche gli allegati al decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

Il monitoraggio sarà effettuato attraverso le informazioni rese disponibili dall'INAIL sulla base dei dati rilevati di cui agli articoli 243 e 244 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Dall'analisi di tali dati verranno estrapolati gli elementi utili a monitorare l'effetto positivo delle modifiche introdotte sull'individuazione precoce delle possibili patologie conseguenti all'esposizione lavorativa oggetto di sorveglianza.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

La Commissione ha condotto una consultazione in due fasi delle parti sociali a livello dell'UE a norma dell'articolo 154, paragrafo 2, TFUE. I risultati della prima fase della consultazione hanno confermato il sostegno generale delle parti sociali a un approccio a livello dell'UE agli OEL. Le due organizzazioni dei lavoratori che hanno risposto alla consultazione hanno riconosciuto l'importanza di rivedere l'attuale OEL per l'amianto e hanno chiesto un campo d'azione più ampio nell'ambito della direttiva sulla sostanza integrativa. Tra le altre cose, hanno suggerito: 1) di ampliare il campo di applicazione della direttiva per includere un elenco aggiornato di tutte le forme note di fibre con effetti nocivi simili sulla salute umana; 2) sopprimere i concetti di esposizione sporadica e di esposizione a bassa intensità, nonché di materiali friabili e non friabili contenenti amianto; 3) vietare l'incapsulamento e la sigillatura dell'amianto. Nella seconda fase della consultazione, due organizzazioni dei lavoratori che hanno risposto alla consultazione hanno riconosciuto l'importanza di migliorare ulteriormente la protezione dei lavoratori dall'esposizione all'amianto e hanno sostenuto la revisione dell'OEL.

Le organizzazioni dei datori di lavoro hanno sostenuto l'obiettivo di proteggere efficacemente i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

La proposta normativa è frutto del lavoro di un apposito Gruppo di esperti in materia, al quale hanno partecipato rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'INAIL, nonché degli uffici tecnici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Titolo: Schema di decreto legislativo, recante “*Attuazione Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023, che modifica la Direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro*”.

Amministrazione proponente: Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il provvedimento dà attuazione alla Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro il cui termine di recepimento è fissato al 21 dicembre 2025 e alla delega contenuta nella legge 13 giugno 2025, n. 91 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» che all’art.1 comma 1 dispone “*Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l’attuazione e il recepimento degli atti dell’Unione europea di cui agli articoli da 4 a 29 della presente legge e all’annesso allegato A*”.

Gli obiettivi che il provvedimento, in linea con quelli della nuova direttiva europea ed in piena coerenza con il programma di Governo, si propone di conseguire sono:

- una maggiore tutela della salute dei lavoratori dai rischi derivanti da un’esposizione all’amianto durante il lavoro;
- apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per rendere coerente il testo con le nuove disposizioni.

Il provvedimento, nel recepire la Direttiva (UE) 2023/2668, tiene conto della clausola di prevalenza normativa contenuta all’articolo 1, paragrafo 1, della medesima Direttiva, secondo cui si applicano le disposizioni della Direttiva 2004/37/CE, laddove risultino più favorevoli alla salute e sicurezza dei lavoratori.

In tal senso, l’estensione dell’ambito di applicazione prevista dall’articolo 2 dello schema di decreto, che modifica l’articolo 246 del decreto legislativo n. 81 del 2008, consente di attuare tale clausola in via sostanziale, garantendo che le misure più rigorose in materia di riduzione dell’esposizione, sorveglianza sanitaria e valutazione del rischio possano essere applicate anche nei contesti lavorativi non esplicitamente disciplinati dalla normativa settoriale sull’amianto.

Tale clausola, pertanto, è stata integrata nel sistema nazionale attraverso le seguenti disposizioni del decreto:

- **articolo 2 - modifica dell’articolo 246:** estende l’applicazione delle misure di protezione a tutte le attività lavorative che comportano esposizione ad amianto, diretta o indiretta, creando le condizioni giuridiche per l’applicazione delle norme più favorevoli;
- **articolo 7 – modifica l’articolo 251:** introduce il principio di riduzione dell’esposizione al livello più basso tecnicamente possibile, in linea con l’articolo 5 della Direttiva 2004/37/CE;

- **articoli 14, 16, 17 - modificano, rispettivamente, gli articoli 259, 260 e 261:** rafforzano la sorveglianza sanitaria, prevedendo il monitoraggio post-esposizione, la tenuta di registri individuali e collettivi e l'aggiornamento delle patologie correlate;
- **allegato XLIII ter:** amplia l'elenco delle malattie professionali riconosciute, includendo patologie già contemplate dalla Direttiva 2004/37/CE.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il provvedimento non determina distorsioni del quadro normativo, costituendo un adeguamento delle norme nazionali alle norme europee. Esso, anzi, contribuisce a creare un quadro più dettagliato e articolato di regole che si pongono a garanzia della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Tale quadro normativo nazionale vigente in materia è individuabile, essenzialmente, nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in particolare al Capo III - Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto che ha recepito le disposizioni di cui alla Direttiva 2009/148/CE che ha effettuato un riordino delle disposizioni comunitarie precedenti e costituite da:

1. Direttiva 83/477/CEE (prima direttiva amianto), recepita con decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
2. Direttiva 91/382/CEE (modifica della 83/477), recepita, con integrazioni, con decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
3. Direttiva 2003/18/CE (modifica della 83/477), recepita con decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 257.

Nel quadro normativo sopra citato si ritiene utile menzionare anche la legge 27 marzo 1992, n. 257 *“Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”* che ha sancito il divieto di estrazione, produzione, commercializzazione e utilizzo dell'amianto.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento in esame è volto, come già detto, a recepire la direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, il cui termine di recepimento è fissato al 21 dicembre 2025 e la delega contenuta nella legge 13 giugno 2025, n. 91 recante *«Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024»* che all'art.1 comma 1 dispone *“Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 4 a 29 della presente legge e all'annesso allegato A”*.

Il provvedimento apporta modifiche e integrazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di mantenere una disciplina unitaria della materia salvaguardando, il più possibile, l'impostazione unitaria delle disposizioni vigenti ed i riferimenti normativi abituali per gli operatori interessati.

Sono apportate integrazioni e modifiche al citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed in particolare, al Titolo III del predetto decreto

Per la maggior parte degli articoli del decreto legislativo, pur essendo le modifiche sostanziali riferite solo ad alcuni commi del testo vigente, si è preferito procedere alla sostituzione del testo, sia per allineare completamente la terminologia e le espressioni redazionali utilizzate, sia per armonizzare maggiormente, anche nell'ordine delle disposizioni, la struttura della norma legislativa nazionale rispetto a quella della nuova direttiva europea.

In particolare, lo schema di decreto ha modificato le seguenti disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

art. 244 comma 3 lett. a) per esplicitare il riferimento alle neoplasie correlate all'amianto come malattie professionali;

- art. 246 , comma 1, per ampliare il campo di applicazione del Capo III estendendo le norme di tutela, fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, a tutte le attività lavorative, ivi compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la gestione dei rifiuti, l'attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi è rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall'esposizione all'amianto, durante il lavoro. Tale ampliamento è giustificato dal considerando (3) della Direttiva (UE) 2023/2668 che prevede *“.....La presente direttiva si applica pertanto a tutte le attività, ivi compresi i lavori di costruzione, ristrutturazione e demolizione, la gestione dei rifiuti, l'attività estrattiva e la lotta antincendio, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro”*, nonché dal considerando (5) della Direttiva (UE) 2023/2668 che prevede *“.....Esistono tipi di esposizione all'amianto che non derivano dalla manipolazione attiva dell'amianto. Tali tipi di esposizione comprendono l'esposizione passiva, in cui anche i lavoratori che operano vicino a una persona che lavora con materiali contenenti amianto o in locali in cui si sta verificando il deterioramento di materiali contenenti amianto presenti nella struttura degli edifici sono esposti all'amianto, e l'esposizione secondaria, in cui le persone sono esposte alle fibre di amianto che i lavoratori esposti professionalmente portano a casa soprattutto attraverso i loro indumenti o capelli”*;
- art. 247, comma 1, per integrare la classificazione dei silicati fibrosi come sostanze cancerogene di categoria 1A, in conformità al Regolamento (CE) n. 1272/2008;
- art. 248, comma 1, per introdurre un obbligo rafforzato per il datore di lavoro di accertare preventivamente la presenza di materiali contenenti amianto prima dell'avvio di lavori di demolizione, manutenzione o ristrutturazione. Per gli edifici realizzati antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, il datore di lavoro deve provvedere a chiedere informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro garantisce l'esame della presenza di materiali contenenti amianto da parte di un operatore qualificato, conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e ottiene il risultato di tale esame prima dell'inizio dei lavori. Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all'obbligo di cui al presente comma, tutte le informazioni ottenute nell'ambito di tale esame;
- art. 249, comma 1bis e comma 2. Le modifiche riguardano la valutazione dei rischi. Al comma 1 bis per stabilire che la rimozione dell'amianto deve avere priorità rispetto ad altre forme di bonifica. Al comma 2 per sopprimere il riferimento agli articoli 251, comma 1 e 259 e 260 comma 1, relativi all'obbligo di riduzione dell'esposizione, iscrizione nel registro degli esposti e sorveglianza sanitaria, ed eliminare sulla base del “considerando”(8) della Direttiva (UE) 2023/2668, alcune deroghe previste in caso di esposizione sporadica e di debole intensità tenuto conto che tali deroghe non possono essere applicate a una sostanza cancerogena priva di soglia, quale l'amianto, mantenendo la deroga solo alla notifica di cui all'art. 250;
- art. 250, comma 1, comma 2 lett. a), lett. b), lett. c), lett. d), lett. f), comma 2 bis, per estendere, al comma 1, l'obbligo di notifica all'organo di vigilanza competente relativamente ai lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, gestione dei rifiuti, attività estrattiva, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro. Inoltre, per apportare, al comma 2, modifiche relativamente alla descrizione sintetica della notifica, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2023/2668, specificando, con maggiore dettaglio, le informazioni da includere nella notifica e per imporre, al comma 2 bis, l'obbligo di conservazione per quaranta anni;
- art. 251, comma 1 lett. a), lett. b), lett. c), lett. d), lett. e), lett. f), lett. g), lett. h) per rafforzare il principio di riduzione al minimo e, comunque, al più basso valore tecnicamente possibile al di sotto del valore limite fissato della concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro per tutte le attività che possono dare luogo ad esposizione all'amianto e per introdurre misure tecniche e organizzative per tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali

contenenti amianto. Inoltre, per correggere, per coerenza normativa, il riferimento al comma 3 dell'art. 249 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e prevedere ulteriori misure per quanto riguarda i rifiuti, includendo anche le operazioni di scavo di "pietre verdi";

- art. 252, comma 1 per estendere le misure di protezione previste per le attività che comportano manipolazione attiva dell'amianto;

- art. 253, comma 1, comma 2, comma 4, comma 5, comma 6 e comma 6 bis per introdurre ai commi 1 e 2 l'obbligo di misurazione regolare della concentrazione di fibre mediante campionamento personale e ambientale. Inoltre, per specificare, con le modifiche di cui ai commi 6 e 6 bis, che fino al 20 dicembre 2029 è consentito quale metodo di misurazione il contrasto di fase e che dal 21 dicembre 2029 la misurazione deve essere eseguita con microscopia elettronica e chiarire che i metodi di campionamento e conteggio devono essere conformi alle disposizioni tecniche vigenti. L'ulteriore modifica di cui al comma 4, è finalizzata a integrare il riferimento al personale qualificato per il prelievo dei campioni;

- art. 254, comma 1 e comma 2 per stabilire il nuovo valore limite di esposizione a 0,01 fibre/cm³, misurato come TWA su 8 ore. La disposizione recepisce il valore aggiornato previsto dalla direttiva e introduce misure immediate in caso di superamento. Si chiarisce che per tale valore limite di esposizione fino al 20 dicembre 2029 la tecnica di misurazione è costituita dalla microscopia in contrasto di fase in relazione a quanto previsto dall'articolo 253 modificato. Il successivo valore limite previsto a decorrere dal 21/12/2029, in accordo all'articolo 1 paragrafo 7) della Direttiva, è stato fissato tenendo conto che, a decorrere da tale data, è obbligatoria la microscopia elettronica che consentirà di misurare e di rilevare fibre con diametro inferiore a 0,2 µm;

- art. 255, comma 1, lett. c) per rafforzare il confinamento e la ventilazione per i lavori in ambienti chiusi, prevedendo aree a tenuta d'aria e ventilazione meccanica;

- art. 256, comma 4, lett. c), per introdurre una modifica redazionale che chiarisce il momento in cui deve essere effettuata la verifica dell'assenza di rischi da esposizione all'amianto;

- art. 258 per rafforzare la formazione dei lavoratori, al comma 2, lett. e) ed i), e l'inserimento del comma 3-bis, con focus su DPI respiratori e tecnologie di contenimento delle fibre. La modifica introduce, inoltre, esplicitamente l'obbligo di formazione aggiuntiva per i lavoratori che effettuano lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, con riferimento all'uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l'emissione e la dispersione di fibre;

- art. 259, comma 1 e comma 2 per estendere il campo soggettivo e operativo della sorveglianza sanitaria con superamento del vincolo settoriale (bonifica e smaltimento), includendo tutte le attività con manipolazione attiva di materiali contenenti amianto ed eliminando il riferimento all'iscrizione nel registro degli esposti (art. 243). Inoltre, per estendere l'obbligo a tutti i lavoratori di cui al comma 1 l'obbligo di visita medica finale;

- art. 260 per ampliare, al comma 1, la platea dei soggetti da registrare in particolare tutti coloro che sono esposti alla polvere da manipolazione attiva dell'amianto. La modifica dell'articolo in parola effettua un coordinamento terminologico ai commi 2, 3 e 4 confermando l'obbligo di trasmissione agli organi di vigilanza e aggiorna il destinatario istituzionale da ISPESL a INAIL, in coerenza con l'evoluzione normativa;

- art. 261 per modificare la rubrica "Patologie da amianto" con valore sistematico, poiché specifica il campo patologico di riferimento e consentire un più agevole raccordo con l'allegato XLIII-ter introdotto dal successivo articolo 17. Inoltre, la modifica inter viene per introdurre un riferimento esplicito all'allegato A, che elenca le neoplasie correlate all'amianto e stabilisce un automatismo normativo tra la diagnosi medica e l'applicazione delle tutele previste dall'art. 244, comma 3 (registrazione, comunicazione, sorveglianza epidemiologica).

- ALLEGATO A - ALLEGATO XLIII ter

La direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto opera una modifica dell'allegato A della direttiva 2009/148/CE.

Dette modifiche consistono nell'individuazione delle affezioni che, in base alle conoscenze di cui si dispone attualmente, possono essere provocate dall'esposizione alle fibre libere di amianto.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con il dettato costituzionale. L'obiettivo perseguito è del tutto coerente con i principi costituzionali e sovranazionali che notoriamente tutelano la salute dei cittadini e dei lavoratori.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento è compatibile con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli Enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione essendo la materia già attualmente regolata da un decreto legislativo.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario, in quanto è finalizzato a recepire la Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla specifica materia. L'adozione tempestiva del provvedimento evita anzi che possa insorgere una eventuale procedura di infrazione per il tardivo recepimento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Si segnalano le seguenti sentenze:

- sentenza Jann-Zwicker e Jann c. Svizzera (ricorso n. 4976/20): (soggetto deceduto a seguito di esposizione ad amianto in quanto abitava in una casa locata dalla Eternit AG nelle immediate vicinanze di uno dei loro stabilimenti) in cui la Corte EDU ha riconosciuto l'avvenuta violazione dell'art.6 § 1 (diritto ad un giusto processo), per l'impossibilità di accesso ad un tribunale causata dalla decisione sulla prescrizione, nonché la violazione dell'art. 6 § 1 della Cedu per l'eccessiva durata dei procedimenti nazionali (ingiustificata sospensione del processo innanzi al Tribunale Federale per oltre quattro anni e mezzo).
- sentenza Laterza e D'Errico c. Italia (ricorso n. 30336/22): (lavoratore deceduto a seguito di esposizione ad amianto) in cui la Corte ha riconosciuto la violazione dell'articolo 2 della Convenzione a seguito dell'archiviazione del procedimento penale nazionale, rilevando che le autorità nazionali non avessero compiuto sforzi adeguati ed efficaci per accertare i fatti, in quanto le motivazioni addotte per archiviare il caso erano insufficienti.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si ravvisano indicazioni al riguardo, atteso che gli Stati membri sono vincolati al corretto e conforme recepimento della direttiva in esame.

PARTE III.ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Vengono introdotte nel testo, in ossequio alla disciplina comunitaria, le definizioni necessarie per una piena attuazione della direttiva. In particolare, al Titolo IX CAPO III (Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto), Sezione I (disposizioni generali), all'art. 247, al comma 1, sono state aggiornate le seguenti definizioni:

1 Ai fini del presente capo il termine "amianto" indica i seguenti silicati fibrosi, classificati come sostanze cancerogene di categoria 1 A a norma dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio:

- a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
- b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
- c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;
- d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
- e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
- f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto largo ricorso a tale tecnica, in quanto per il recepimento della Direttiva sono state apportate essenzialmente integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008, salvaguardando il più possibile l'impostazione unitaria della disciplina vigente ed i riferimenti normativi abituali per gli operatori interessati.

Per la maggior parte degli articoli del decreto legislativo, pur essendo le modifiche sostanziali riferite solo ad alcuni commi del testo vigente, si è preferito procedere alla sostituzione del testo, sia per allineare completamente la terminologia e le espressioni redazionali utilizzate, sia per armonizzare maggiormente anche nell'ordine delle disposizioni la struttura della norma legislativa nazionale rispetto a quella della nuova direttiva europea.

Sono stati modificati i seguenti articoli del decreto legislativo n. 81 del 2008: art. 244, comma 3, lett. a); art. 246 comma 1; art. 247, comma 1; art. 248, comma 1; art. 249; art. 250; comma 1 e 2 lett. a), lett. b), lett. c), lett. d), lett. f); art. 251, comma 1, lett. a), lett. b), lett. c), lett. d), lett. e), lett. f), lett. g) e lett. h); art. 252, comma 1; art. 253 commi 1,2,4, 5, 6 e 6-bis; art. 254, comma 1, 2 e 5; art. 255 comma 1; art. 256, comma 4; art. 258, comma 2 lett. e) e lett. i); art. 260, commi 1,2,3,4; art. 261 rubrica e comma 1, come specificato in dettaglio nella Parte I, n. 3, della presente relazione.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Al fine di adeguare l'ordinamento interno alle nuove disposizioni previste dalla direttiva in esame, sono state modificate alcune norme che hanno conseguentemente comportato delle abrogazioni anche implicite. Articolo 5 del decreto legislativo che modifica l'articolo 249, comma 2, sopprimendo le parole "251, comma 1, 259 e 260, comma 1".

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme già abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto a discipline vigenti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano, oltre quella qui esercitata, altre deleghe aperte sulla materia oggetto dello schema di decreto legislativo in questione.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Il nuovo articolo 253 al comma 6 bis del decreto legislativo 81 del 2008 prevede che con successivo decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali saranno definiti i metodi di campionamento e conteggio. La disciplina non può essere esaurita nel presente decreto legislativo considerato l'estremo tecnicismo che connota la materia, il cui grado di dettaglio richiesto, meglio si confà alla regolazione da parte di una fonte secondaria. Inoltre, si rappresenta che la materia concernente i metodi del campionamento e del conteggio risente di una evoluzione scientifica e tecnologica particolarmente frequente, alla quale solo una fonte secondaria consente un rapido adeguamento.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati dati già in possesso dell'Amministrazione che non ha ritenuto pertanto di commissionarne altri.



Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento
DRP/II/XIX/D146/25

Roma, 04/12/2025

Caro Presidente,

facendo seguito alla nota del 10 ottobre 2025, con la quale Le ho trasmesso lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (atto Governo n. 322), Le invio copia del parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali nell'adunanza del 23 ottobre 2025, ai sensi dell'articolo 36, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679. Le invio, altresì, copia del parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 27 novembre 2025.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA



IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, l'avv. Guido Scorza e il dott. Agostino Ghiglia, componenti e il cons. Angelo Fanizza, segretario generale;

Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: "Regolamento") e, in particolare, l'articolo 36, paragrafo 4;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito: "Codice") e, in particolare, l'articolo 154, comma 5;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell'articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore l'avv. Guido Scorza;

PREMESSO

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha richiesto il parere del Garante su di uno schema di decreto legislativo volto a recepire la direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro,

Quest'ultima, in particolare, introduce nuove e più rigorose misure per la protezione dei lavoratori dall'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, estendendo il campo di applicazione delle tutele a tutte le attività lavorative suscettibili di rischio, in maniera attiva o passiva (cfr., anche, i considerando 3 e 5 della direttiva (UE) 2023/2668). In particolare, la direttiva prevede nuovi e più stringenti valori-limite per l'esposizione all'amianto, introduce strumenti di misurazione delle fibre più sensibili ed efficaci, stabilisce requisiti più dettagliati per la formazione dei lavoratori e la sorveglianza sanitaria e prevede obblighi di comunicazione per le patologie asbesto-correlate.

Lo schema di decreto legislativo è adottato nell'esercizio della delega legislativa contenuta nella legge 13 giugno 2025, n. 91 (c.d. legge di delegazione europea 2024), volta a garantire maggiore tutela alla salute dei lavoratori esposti ai rischi amianto-correlati e apportare le necessarie modifiche di coordinamento al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In particolare, si realizza un'equivalenza tra le misure

di protezione per l'esposizione all'amianto e le tutele previste dal Titolo IX, Capo II del medesimo decreto legislativo n. 81/2008, in materia di protezione da agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione, anche con riferimento agli istituti della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria.

In tal contesto, lo schema di decreto legislativo intende dunque aggiornare e allineare, sulla base degli obiettivi sanciti dalla direttiva (UE) 2023/2668 e in conformità ai principi e criteri direttivi enunciati dalla legge di delegazione, le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 81/2008, ovvero riarticolare gli obblighi di natura procedimentale ivi delineati, introducendone al contempo di nuovi, anche mediante l'integrazione e l'aggiornamento di categorie e classificazioni considerate dalle diverse disposizioni, valorizzando le azioni volte alla valutazione del rischio, quelle finalizzate a orientare le scelte operative verso l'eliminazione della fonte di esposizione, l'aggiornamento di soglie e riferimenti alle tecniche di organizzazione delle attività e chiarendo le modalità di applicazione delle misure in materia sanitaria.

RILEVATO

L'articolo 1 sostituisce l'articolo 244, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 81/2008, introducendo il riferimento esplicito alle neoplasie correlate all'amianto, riconoscendole come malattie professionali ai sensi dell'articolo 261 del medesimo decreto legislativo.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 246, estendendo il campo di applicazione delle misure di protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, includendovi tutte le attività lavorative suscettibili di rischio per la salute dei lavoratori derivante – anche solo potenzialmente – dall'esposizione all'amianto durante il lavoro. Resta peraltro fermo quanto stabilito dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 in materia di cessazione dell'impiego dell'amianto.

L'articolo 3 modifica l'articolo 247, integrando la classificazione dei silicati fibrosi come sostanze cancerogene di categoria 1A, in conformità al Regolamento (CE) n. 1272/2008.

L'articolo 4 sostituisce il comma 1 dell'articolo 248 in materia di individuazione della presenza di amianto, introducendo misure e obblighi rafforzati per il datore di lavoro in ordine alla verifica e all'accertamento della presenza di materiali contenenti amianto prima dell'avvio di lavori di demolizione, manutenzione o ristrutturazione, anche mediante acquisizione delle informazioni presso i proprietari dei locali, altri datori di lavoro o altre fonti, compresi i registri pertinenti.

L'articolo 5 modifica l'articolo 249, in materia di valutazione del rischio, in particolare indicando la rimozione dell'amianto come soluzione prioritaria rispetto ad altre forme di bonifica; imponendo al datore di lavoro obblighi valutativi più stringenti e sopprimendo alcune deroghe previste in caso di esposizione sporadica e di debole intensità.

L'articolo 6 modifica l'articolo 250 in materia di notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori (comma 1), specificando le informazioni da includere nella notifica e prevedendo che la documentazione debba contenere informazioni dettagliate su cantiere, lavoratori, dispositivi di protezione individuale, procedimenti (comma 2). Si introduce, inoltre, il nuovo comma 2-bis, secondo cui la documentazione relativa al numero di lavoratori interessati, all'elenco dei lavoratori che possono essere assegnati al sito interessato, ai certificati individuali di formazione dei lavoratori e alla data dell'ultima visita medica periodica debba essere

conservata per un periodo di quarant'anni, in coerenza con le tempistiche di latenza delle patologie asbesto-correlate.

L'articolo 7 modifica l'articolo 251, introducendo un insieme articolato di misure tecniche, organizzative e procedurali per ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto.

L'articolo 8 modifica l'articolo 252, comma 1, in materia di misure igieniche, per chiarire il campo di applicazione delle misure di protezione previste per le attività che comportano manipolazione attiva dell'amianto.

L'articolo 9 novella l'articolo 253, aggiornando le modalità di misurazione dell'esposizione all'amianto attraverso criteri più rigorosi (anche il campionamento personale e ambientale) e tecnologie avanzate per la rilevazione delle fibre aerodisperse e introducendo l'obbligo di microscopia elettronica o di metodi alternativi equivalenti o più accurati.

L'articolo 10 modifica l'articolo 254 intervenendo sul valore-limite di esposizione all'amianto (comma 1) e sulle misure da adottare in caso di superamento della soglia (comma 2).

L'articolo 11 sostituisce l'articolo 255, comma 1, indicando le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro e rafforzando, per i lavori effettuati in confinamento, la ventilazione per i lavori in ambienti chiusi, prevedendo aree a tenuta d'aria e ventilazione meccanica.

L'articolo 12 novella l'articolo 256 in materia di lavori di demolizione o rimozione dell'amianto, introducendo l'obbligo di verificare l'assenza di rischi da amianto prima della ripresa delle attività.

L'articolo 13 modifica l'articolo 258, rafforzando l'attività di formazione dei lavoratori.

L'articolo 14 modifica l'articolo 259 in materia di sorveglianza sanitaria, aggiornando e ampliando il campo di applicazione e le modalità di attuazione. In particolare, la nuova formulazione estende il campo soggettivo e operativo della sorveglianza sanitaria, includendovi tutte le attività con manipolazione attiva di materiali contenenti amianto e maggiore aderenza al rischio effettivo (indipendentemente dalla qualifica formale dell'attività). Si sopprime, inoltre, il riferimento all'iscrizione nel registro degli esposti (art. 243), estendendo l'obbligo a tutti i lavoratori e con applicazione automatica e universale dell'obbligo di visita medica finale.

L'articolo 15 modifica l'articolo 260, che disciplina l'iscrizione nel registro degli esposti (decreto interministeriale 12 luglio 2007, n. 105, recante "*Regolamento attuativo dell'articolo 70, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni*") e la trasmissione dei dati sanitari e professionali ai soggetti istituzionali competenti. In particolare, viene ampliata la platea dei soggetti da registrare in coerenza con gli obblighi di tracciabilità e documentazione previsti dalla normativa europea in materia di agenti cancerogeni e si conferma l'obbligo di trasmissione agli organi di vigilanza dei dati, aggiornando il destinatario istituzionale da ISPESL a INAIL in coerenza con l'evoluzione normativa.

L'articolo 16 modifica l'articolo 261, riconoscendo l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 244, comma 3 in tutti i casi di malattia professionale correlati all'amianto con diagnosi medica di patologie di cui all'allegato XLIII-ter.

L'articolo 17 prevede l'inserimento dell'allegato XLIII-ter al decreto legislativo n. 81/2008, elencando le neoplasie correlate all'amianto ai fini dell'applicazione dell'articolo 244, comma 3 e dell'articolo 261, comma 1.

L'articolo 18 modifica l'articolo 262, aggiornando i riferimenti relativi al sistema sanzionatorio penale, mentre l'articolo 19 reca una clausola di invarianza finanziaria.

RITENUTO

Lo schema di decreto legislativo tiene conto della clausola di prevalenza normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2023/2668, secondo cui, ove più favorevoli alla salute e sicurezza dei lavoratori, si applicano le disposizioni della direttiva 2004/37/CE.

Tale prevalenza è espressa, in particolare, dall'estensione (art.2 dello schema di decreto) dell'ambito di applicazione delle tutele a tutte le attività lavorative potenzialmente esposte al rischio-amianto e, correlativamente, dalla garanzia di misure più rigorose in materia di riduzione dell'esposizione, di sorveglianza sanitaria e di valutazione del rischio.

Sotto il profilo della protezione dei dati personali, lo schema di decreto legislativo non presenta criticità, anche in ragione della congruità del previsto termine di conservazione della documentazione di cui al novellato articolo 250, rispetto ai tempi di sviluppo delle patologie asbesto-correlate

Non sussistono, pertanto, rilievi specifici da formulare.

IL GARANTE

ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento, esprime parere favorevole sul proposto schema di decreto legislativo.

Roma, 23 ottobre 2025

IL PRESIDENTE



IL RELATORE

SCORZA GUIDO
Garante per la
protezione dei
dati personali
COMPONENTE
24.10.2025
17:54:24
GMT+02:00



STANZIONE PASQUALE
Garante per la protezione dei dati personali
PRESIDENTE
30.10.2025 19:34:50 GMT+01:00

IL SEGRETARIO GENERALE



ANGELO FANIZZA
Segretario Generale
24.10.2025 12:04:49
GMT+02:00



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro".

Rep. atti n. 223/CSR del 27 novembre 2025.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta del 27 novembre 2025:

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e, in particolare, il titolo IX, capo III;

VISTA la direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro;

VISTA la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024", e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A, numero 5);

VISTA la nota prot. n. 13795 del 10 ottobre 2025, acquisita al prot. DAR n. 17633 del 13 ottobre 2025, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha trasmesso all'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza lo schema di decreto legislativo in argomento, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri dell'8 ottobre 2025, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando che il medesimo è stato trasmesso, con riserva, anche al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei ministri per i seguiti di competenza, atteso il termine di scadenza della delega, fissato al 10 ottobre 2025;

VISTA la nota prot. DAR n. 17821 del 15 ottobre 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, unitamente alla relativa documentazione, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 27 ottobre 2025;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la comunicazione del 24 ottobre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 18455, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inviato le proposte emendative delle Aree Prevenzione e Sanità pubblica e Sub-area Medicina del lavoro, relative allo schema di decreto legislativo in oggetto;

VISTA la nota prot. DAR n. 18461 del 24 ottobre 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso la suddetta comunicazione alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTI gli esiti della predetta riunione del 27 ottobre 2025, nella quale:

- il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha illustrato, per quanto di competenza, il provvedimento;
- il rappresentante del Ministero della salute ha parimenti illustrato, per quanto di competenza, il provvedimento;
- il rappresentante del Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha esposto il contenuto degli emendamenti proposti con la sopra citata comunicazione del 24 ottobre 2025;

VISTA la nota prot. prot. DAR n. 19556 dell'11 novembre 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza, nel far seguito agli esiti della riunione tecnica del 27 ottobre 2025, ha chiesto aggiornamenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute circa l'invio della documentazione di riscontro in ordine agli emendamenti pervenuti con la sopra citata comunicazione del Coordinamento tecnico della Commissione salute del 24 ottobre 2025, acquisita al prot. DAR n. 18455;

VISTA la comunicazione prot. n. 19569 del 12 novembre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 19619, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha fornito riscontro in ordine alle proposte emendative pervenute con la citata comunicazione del Coordinamento tecnico della Commissione salute del 24 ottobre 2025;

VISTA la nota prot. DAR n. 19653 del 12 novembre 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso la predetta nota prot. n. 19569 del 12 novembre 2025 a tutte le amministrazioni interessate;

VISTA la nota prot. DAR n. 20100 del 19 novembre 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza, in considerazione delle scadenze relative al recepimento della direttiva indicata in oggetto e dei termini di esercizio della delega legislativa, ha convocato una riunione tecnica, ai fini dell'esame del provvedimento, per il giorno 24 novembre 2025, chiedendo contestualmente al Ministero della salute aggiornamenti circa l'invio della documentazione di riscontro in ordine agli emendamenti pervenuti con la citata comunicazione del Coordinamento tecnico della Commissione salute del 24 ottobre 2025, acquisita al prot. DAR n. 18455;

VISTA la nota prot. 32060 del 21 novembre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 20390, con la quale l'Ufficio di gabinetto del Ministro della salute ha inviato la documentazione di riscontro in ordine agli emendamenti pervenuti con la predetta comunicazione del Coordinamento tecnico della Commissione salute del 24 ottobre 2025, acquisita al prot. DAR n. 18455;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la nota prot. DAR n. 20441 del 24 novembre 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso la predetta nota dell'Ufficio di gabinetto del Ministro della salute a tutte le amministrazioni interessate;

VISTI gli esiti della predetta riunione tecnica del 24 novembre 2025, nel corso della quale:

- il rappresentante del Ministero della salute ha esposto quanto indicato nella sopra citata nota ministeriale prot. 32060 del 21 novembre 2025, precisando per quali proposte emendative è stato espresso parere non ostativo e per quali, invece, è stato formulato parere contrario;
- il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito riscontro in ordine alle proposte emendative presentate;
- il rappresentante del Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha illustrato le proprie osservazioni sullo schema di decreto legislativo in oggetto, precisando che le stesse non hanno carattere ostativo per l'ulteriore corso del provvedimento e anticipando il successivo invio di un documento contenente l'aggiornamento di alcune proposte emendative;

VISTA la comunicazione del 24 novembre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 20455, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inviato un documento contenente l'aggiornamento di alcune proposte emendative trasmesse dall'Area Prevenzione e Sanità pubblica a seguito degli esiti della riunione tecnica della medesima data;

VISTA la nota prot. DAR n. 20516 del 24 novembre 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso la predetta comunicazione del Coordinamento tecnico della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome a tutte le amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 27 novembre 2025 di questa Conferenza, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro".

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena



Firmato digitalmente da
D'AVENA PAOLA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI